372

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Commissioni riunite (V e IX)	Pag.	3
Giustizia (II)	»	13
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	19
Finanze (VI)	»	24
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	31
Affari sociali (XII)	»	36
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	43
INDICE GENERALE	»	46

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia-Partito Liberale Italiano: Misto-Noi Sud LA-PLI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani, Azionisti, Alleanza di Centro: Misto-RAAdC.



COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
SEDE REFERENTE:	
DL 125/10: Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria.	
Proroga del termine di esercizio della delega legislativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di amministrazioni pubbliche. C. 3725 Governo,	
approvato dal Senato (Esame e rinvio)	3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 settembre 2010. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 125/10: Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria. Proroga del termine di esercizio della delega legislativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di amministrazioni pubbliche. C. 3725 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Giacomo TERRANOVA (PdL), relatore per la IX Commissione, segnala che le disposizioni del decreto legge di interesse della IX Commissione sono, in primo luogo, quelle riferite alla privatizzazione di Tirrenia.

Passando ad una breve illustrazione dei contenuti di tali disposizioni, fa presente che l'articolo 1, comma 1, autorizza le società del gruppo (Tirrenia S.p.a., Caremar S.p.a., Siremar S.p.a., Saremar S.p.a., Toremar S.p.a.) ad utilizzare risorse finanziarie, in precedenza attribuite, per fare fronte ad indifferibili esigenze di cassa. In particolare, le risorse in questione sono quelle destinate all'ammodernamento e adeguamento della flotta, di cui all'articolo 19 comma 13-bis del decretolegge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009, e quelle di cui all'articolo 19-ter, comma 19, del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito dalla legge n. 166/ 2009.

Ricorda in proposito che l'articolo 19, comma 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 ha previsto l'utilizzazione di risorse stanziate dalla legge finanziaria 2007, pari a 50 milioni di euro, iscritte in conto

residui di stanziamento sul capitolo 7620 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e quelle di cui all'autorizzazione di spesa ex articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 159 del 2007, iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7255 dello stesso stato di previsione, pari a 14,5 milioni di euro, ed ha destinato un importo pari a 49 milioni alla sovvenzione dei servizi di collegamento marittimi del gruppo Tirrenia e all'ammodernamento della flotta, e un importo pari a 9,5 milioni di euro all'adeguamento alle norme internazionali sulla sicurezza. L'articolo 19-ter, comma 19, del citato decreto-legge n. 135 del 2009, ha a sua volta previsto di destinare la somma di 7 milioni di euro per l'anno 2009 all'ammodernamento e all'adeguamento alle norme internazionali in materia di sicurezza marittima della flotta del gruppo Tirrenia, reperibili tra le risorse iscritte in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1046, della legge finanziaria 2007, somme non ancora impegnate al momento della entrata in vigore del decreto.

Sottolinea che il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame precisa che resta fermo il ripristino delle risorse in oggetto, al fine di consentire gli interventi di ammodernamento e adeguamento nel rispetto degli obblighi convenzionali.

Fa presente che il comma 5-bis, introdotto dal Senato, interviene sul processo di dismissione di Tirrenia Spa e della controllata Siremar Spa, con la finalità di assicurare gli obiettivi di privatizzazione indicati dall'articolo 19-ter del decretolegge n. 135 del 2009, convertito dalla legge n. 166 del 2009, garantendo la continuità del servizio pubblico di trasporto marittimo e la continuità territoriale con le isole. Rileva che, tenuto conto della già avvenuta ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle due società, disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 agosto 2010, il decreto legge prevede pertanto in primo luogo la proroga, fino al termine della procedura di dismissione, delle convenzioni con le società di navigazione del gruppo Tirrenia, che il comma 6 del citato articolo 19-ter aveva a sua volta prorogato fino al 30 settembre 2010. La norma prevede inoltre che: i complessi aziendali di Tirrenia e Siremar possano essere ceduti dal commissario straordinario anche separatamente; il commissario debba contenere nei tempi minimi consentiti la procedura competitiva trasparente e non discriminatoria relativa alle predette cessioni; le regioni Sardegna, Toscana, Lazio e Campania debbano completare le procedure di privatizzazione delle altre società del gruppo (Saremar, Toremar, Caremar) entro il termine di dismissione di Tirrenia e Siremar; fino al completamento delle procedure di dismissione, i finanziamenti attivati dal Commissario straordinario saranno impiegati per fare fronte alle esigenze necessarie alla gestione del servizio pubblico per assicurare la continuità territoriale;sono fatti salvi gli schemi di convenzione con Tirrenia e Siremar, approvati il 10 marzo 2010 con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per consentire che le relative convenzioni vengano stipulate dal Ministero con i soggetti che risulteranno aggiudicatari a seguito della procedure di dismissione.

Sottolinea che si dispone inoltre l'esenzione fiscale per gli atti posti in essere ai fini dei trasferimenti a titolo gratuito del capitale delle società controllate del gruppo Tirrenia alle regioni, previsti dallo stesso articolo 19-ter.

Il comma 5-ter dispone infine che, per fare fronte alla gestione di criticità del settore del trasporto marittimo, connessa alle esigenze di continuità territoriale, e per favorire la conclusione dei processi di privatizzazione, le Regioni possono utilizzare le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), relative ai programmi di interesse strategico regionale previste nella delibera del CIPE n. 1 del 2009 del 6 marzo 2009.

Evidenzia un'altra disposizione di interesse della IX Commissione, ossia quella di cui all'articolo 1, comma 4, del decretolegge, il quale prevede un'anticipazione al 30 aprile 2011 della applicazione del sistema di pedaggio su autostrade e raccordi autostradali gestiti dall'ANAS, che, secondo l'articolo 15 del decreto legge n. 78 del 2010, avrebbe dovuto entrare in vigore entro il 31 dicembre 2011. Il comma 5 dello stesso articolo 1 reca una disposizione finanziaria volta a garantire gli effetti di entrata previsti dall'articolo 15, comma 2, del citato decreto-legge n. 78, effetti che non sono stati realizzati a seguito della sospensione, disposta dal giudice amministrativo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 giugno 2010, attuativo della norma citata, con la quale si prevedeva una maggiorazione forfetaria per il pedaggio presso le stazioni delle autostrade in concessione che si interconnettono con autostrade e raccordi gestiti direttamente da ANAS. Il comma 5 in esame provvede pertanto, per garantire la copertura delle suddette entrate, quantificate in 83 milioni di euro per l'anno 2010, a una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

Segnala inoltre il comma 1-bis dell'articolo 2, introdotto dal Senato, che interviene in tema di agevolazioni tariffarie per la spedizione di prodotti editoriali da parte imprese editrici di quotidiani periodici. Il comma prevede che, nel periodo compreso fra il 1º settembre 2010 e il 31 dicembre 2012, venga sospesa l'applicazione della norma, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 353 del 2003, che prevede il rimborso alla società Poste italiane delle somme corrispondenti alle riduzioni tariffarie applicate, e dispone che le tariffe massime applicabili per le predette spedizioni saranno determinate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla data di conversione in legge del decreto, che non dovrà recare oneri per il bilancio dello Stato.

Infine evidenzia l'articolo 3-quater, introdotto dal Senato, che modifica l'articolo

83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, che, al comma 28, destina risorse finanziarie alle imprese di autotrasporto, con particolare riguardo alle aggregazioni imprenditoriali (9 milioni) e alla formazione professionale (7 milioni). FA presente che l'articolo suddetto introduce, nell'ambito di tale comma, una disposizione finalizzata a precisare che le risorse in oggetto potranno essere utilizzate indifferentemente sia per il completamento di progetti di aggregazione o di formazione, sia per l'avvio di ulteriori progetti, da attivare secondo modalità stabilite dai regolamenti già previsti dal comma 28, e con termini da fissare con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Marcello DE ANGELIS (PdL), relatore per la V Commissione, ricorda che il decreto-legge del quale oggi si avvia l'esame è stato adottato dal Governo il 6 agosto 2010 al fine di attuare interventi urgenti ed indifferibili in favore di imprese operanti nel settore dei trasporti, nonché ulteriori interventi di rilievo economico e finanziario, quali la proroga del termine per l'emissione dei cosiddetti « Tremonti bonds » e di quello per la stipulazione dell'accordo, comprensivo del piano di rientro dal disavanzo sanitario, tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Puglia e il finanziamento della partecipazione italiana a due esposizioni internazionali. Segnala che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento il testo del provvedimento si è arricchito di ulteriori disposizioni, che hanno modificato sia il testo del disegno di legge di conversione che il testo del decreto. Rileva che il quadro che ne risulta è, quindi, sensibilmente modificato e contempla interventi di carattere piuttosto variegato, che investono diversi settori. Osserva che, in alcuni casi, si tratta di interventi di manutenzione normativa volti a superare incertezze interpretative sorte nell'applicazione di disposizioni recentemente introdotte. Ricorda che i termini per l'esame del decreto sono estremamente ristretti, dal momento che la conversione in legge

dovrà intervenire entro il prossimo 5 ottobre e l'avvio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea è stato fissato nella mattina di martedì 28 settembre.

Passando all'esame dei singoli articoli, ad eccezione delle disposizioni che interessano più specificamente la materia dei trasporti e delle comunicazioni, che sono state illustrate dal relatore per la Commissione trasporti, segnala in primo luogo, considerando le competenze della Commissione bilancio, che il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, reca una modifica all'articolo 2 della legge di contabilità e finanza pubblica, recante la delega al Governo per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, diverse dagli enti territoriali, nonché per l'armonizzazione della relativa tempistica di presentazione e approvazione. Rileva, in particolare, che la norma differisce al 31 maggio 2011 il termine per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega, fissato dalla norma originaria al 1º gennaio 2011. Considera questa una modifica opportuna, perché consente l'adozione del decreto in un termine sostanzialmente coincidente con quello previsto per l'adozione del decreto legislativo relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali, che dovrà essere adottato entro il 21 maggio 2011. Osserva che l'avvicinamento dei termini per l'esercizio delle due deleghe dovrebbe, in particolare, consentire una maggiore armonizzazione tra i contenuti dei decreti legislativi, per i quali sono previsti principi e criteri di delega sostanzialmente identici, e favorire un maggiore approfondimento dei profili tecnici del decreto previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica da parte del Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche, che agisce in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale, chiamata a partecipare all'elaborazione del decreto legislativo in materia di armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali.

Evidenzia che il comma 1 dell'articolo 2 novella il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 185 del 2008 ai fini della riapertura dei termini – dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 – per la sottoscrizione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di strumenti finanziari, computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati o da società capogruppo di gruppi bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati, convertibili in azioni ordinarie su richiesta dell'emittente.

Passando al comma 2 dell'articolo 2, che reca una riapertura dei termini per la stipulazione dell'accordo, comprensivo del piano di rientro dal disavanzo sanitario, tra i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute e la Regione Puglia, segnala che la disposizione consente che la suddetta Regione integri, entro il 30 settembre 2010, la documentazione già trasmessa, al fine di procedere alla stipulazione dell'accordo medesimo entro il 15 ottobre 2010. Rileva che la stessa disposizione prevede altresì che la stipulazione entro il suddetto termine faccia salvo il riconoscimento della quota di maggior finanziamento della spesa sanitaria subordinata alla conclusione dell'accordo; tale quota, in caso di mancata conclusione dell'accordo entro il termine, si intende invece definitivamente sottratta alla competenza della Regione. Fa presente che, nel corso dell'esame presso il Senato, al medesimo comma 2, è stato aggiunto un ulteriore periodo che introduce la possibilità di differire, fino al 15 dicembre 2010, i due termini del 30 settembre e del 15 ottobre 2010, al fine di consentire una compiuta definizione degli adempimenti previsti. Osserva che tale disposizione sarà attuata con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale. Sempre sullo stesso argomento fa presente che

è stato aggiunto il comma 2-bis all'articolo 2 che prevede, per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, la non applicazione di taluni provvedimenti, disposti per l'anno 2010. Evidenzia che si tratta in particolare degli incrementi automatici nella misura di 0,15 per cento e 0.30 per cento, rispettivamente per l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e per l'addizionale regionale all'IRPEF, nonché del blocco automatico del turn over del personale e divieto di effettuare spese non obbligatorie. Sottolinea che tale disposizione prevede, altresì, che la disapplicazione delle richiamate misure sia condizionata alla verifica positiva dei piani di rientro, effettuata, entro il 31 ottobre 2010, dai tavoli tecnici. Segnala che un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale dispone la non applicazione delle misure di penalizzazione citate.

Passando alle ulteriori modifiche apportate dal Senato della Repubblica all'articolo in esame, ed in particolare al comma 1-ter che reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 45, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che ha disposto la soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario – SECIT, segnala che tale a disposizione precisa che l'incarico onorario di esperto del SECIT si intende in ogni caso cessato ad ogni effetto, sia giuridico sia economico, a decorrere dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del predetto articolo 45

Rappresenta che il comma 1-quater reca modifiche alla disciplina della rateizzazione delle somme dovute al fisco a seguito di accertamento con adesione, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, escludendo per il contribuente l'obbligo di prestazione di idonea garanzia per ottenere il beneficio della dilazione del pagamento, ove il debito sia inferiore a 50.000 euro.

Con riferimento al comma 1-quinquies, rileva che esso prevede l'esclusione di tutte

le attività economiche a prevalente carattere finanziario dall'ambito di applicazione della disciplina relativa alla segnalazione certificata di inizio attività, di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, rileva che tale disposizione ripristina una previsione inserita, nell'ambito del comma 5 dell'articolo 19, dal decreto-legge n. 78 del 2010. Segnala che successivamente l'intero articolo 19, comma 5, è stato abrogato dall'articolo 4 dell'Allegato 4 al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entrato in vigore il 16 settembre 2010.

Osserva che il comma 1-sexies, attraverso una novella all'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di silenzio assenso dell'amministrazione disciplinate dal medesimo articolo e che la novella è volta a superare taluni dubbi interpretativi sorti con riferimento al sopra richiamato articolo 19, comma 5, della legge n. 241 del 1990, abrogato dal Codice del processo amministrativo.

Segnala, infine, che, con la disposizione di cui al comma 2-ter, l'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai pagamenti relativi ad operazioni cofinanziate per il periodo 2007-2013 dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo europeo per la pesca (FEP), nonché dai regolamenti (CE) n. 1543/2000 e n. 861/2006 inserite nell'ambito di interventi a titolarità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pari a 25,5 milioni di euro, è posto a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183. Segnala che la norma in esame riproduce pressoché integralmente il contenuto dell'articolo 2 del nuovo testo della proposta di legge C. 3472, sul quale la Commissione bilancio della Camera, nella seduta del 21 settembre 2010, ha espresso parere favorevole, formulando una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Ricorda che la condizione era volta a configurare l'onere in termini di limite

massimo di spesa, anziché in termini di previsione della stessa, e a specificare, inoltre, che il profilo temporale dell'onere è costituito dagli anni 2010-2015. Rileva che la disposizione in esame configura l'onere in termine di limite massimo di spesa, come richiesto nel parere espresso dalla Commissione bilancio sulla proposta di legge C. 3472, senza tuttavia specificare l'ambito temporale nel quale si manifesta l'onere.

Passa quindi ad esaminare l'articolo 3, che reca disposizioni in ordine alla partecipazione italiana a due Esposizioni internazionali, riconosciute dalla 144ª Assemblea generale del Bureau International des Expositions (BIE) che si tenne a Parigi il 2 dicembre 2008, in particolare l'esposizione internazionale « L'Oceano vivo e la Costa », che si terrà a Yeosu in Corea del Sud nel 2012, e l'esposizione internazionale orticola « Be part of the theatre in nature; get closer to the quality of life », che si terrà a Venlo, nei Paesi Bassi, nel 2012. Osserva che, in particolare, si prevede l'istituzione, presso il Ministero degli affari esteri, del Commissariato generale del Governo italiano per la partecipazione alle due esposizioni del 2012, per l'espletamento dei compiti di carattere organizzativo, conferendo ad un decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per il turismo, sia la nomina del Commissario generale di Governo per entrambe le Esposizioni, sia la durata, l'articolazione e le modalità di funzionamento della struttura, diversamente da quanto avvenuto in passato, quando la regolamentazione della struttura amministrativa era generalmente affidata ad una disciplina di rango primario. Rileva che il comma 2 individua gli oneri complessivi derivanti dalla partecipazione alle due manifestazioni, pari a 1,5 milioni di euro per il 2010, 2,5 milioni per il 2011 e 9,8 milioni per il 2012, prevedendo che ad essi si faccia fronte con le risorse iscritte nell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2010-2012. Segnala che analogamente, l'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, autorizza la spesa, per il 2010, di 125.000 euro quale contributo al funzionamento del Segretariato generale dell'Unione per il Mediterraneo, con sede a Barcellona. In proposito, ricorda che l'Unione per il Mediterraneo (UpM) è nata ufficialmente per impulso del Presidente francese Sarkozy nel Vertice di Parigi del luglio 2008, con lo scopo di superare le difficoltà esistenti nello sviluppo del processo di cooperazione euromediterranea, lanciato a Barcellona nel novembre 1995, attraverso un maggior ruolo degli Stati nazionali. Rileva che il comma 2 reca la norma di copertura finanziaria, che anche in questo caso è reperita mediante parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente.

Con riferimento al successivo articolo 3-ter, che reca un'interpretazione autentica delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2009, in materia di interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma verificatosi il 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo, precisa, in particolare, che i contributi a fondo perduto previsti dalle lettere a), e) ed e-bis) del comma 1 dell'articolo 3 del richiamato decreto n. 39 del 2009 destinati alla ricostruzione, alla riparazione o all'acquisto di immobili concessi ai privati o a condomini debbono intendersi concessi a titolo di indennizzo, anche parziale, dei danni subiti e pertanto, ai contratti stipulati per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni e servizi necessari non si applicano le disposizioni dell'articolo 32 del codice dei contratti pubblici, che sottopongono alla disciplina contenuta in tale codice i lavori per la cui realizzazione sia previsto un contributo pubblico diretto e specifico che superi il 50 per cento dell'importo dei lavori. Osserva che si tratta di una precisazione doverosa, dal momento che, ovviamente, le disposizioni sui contratti pubblici si applicano alla realizzazione di

opere di interesse pubblico e non alla ricostruzione di edifici abitativi privati.

Per quanto attiene, infine, ai profili relativi alla quantificazione e alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, richiama integralmente le osservazioni e le richieste di chiarimento contenute nella documentazione predisposta dagli uffici.

Carlo MONAI (IdV) riguardo alle disposizioni relative alla privatizzazione del gruppo Tirrenia Spa fa presente che presso la IX Commissione trasporti si è svolta una serie di audizioni informali dalle quali è emerso un quadro preoccupante della vicenda, in contrasto con il quadro prospettato dal vice ministro Vegas in una precedente audizione tenutasi presso la medesima Commissione nel mese di luglio. Ricorda che il Vice Ministro, in quella occasione, aveva sottolineato con forza la differenza tra questa vicenda e quella avente ad oggetto la società Alitalia Spa e si era dimostrato ottimista riguardo al positivo sviluppo della privatizzazione della società marittima, rilevando che essa non presentava gravi criticità, dal momento che aveva chiuso in utile negli ultimi esercizi finanziari. Rileva che gli eventi hanno avuto un andamento assai contraddittorio, dato che il 4 agosto del 2010 sembrava imminente la cessione della Tirrenia Spa e della consociata Siremar al gruppo Mediterranea holding, unico imprenditore rimasto dei sedici che avevano manifestato interesse all'acquisizione, ma che subito dopo la società è stata messa in amministrazione straordinaria e ne è stato dichiarato lo stato di insolvenza. Osserva che contestualmente il Governo ha emanato il decreto-legge in esame, che trasferisce all'esercizio del servizio di trasporto marittimo le risorse destinate all'ammodernamento della flotta, con forti ricadute negative sull'indotto e in particolare sulla società Fincantieri. Rileva che il fallimento dell'operazione della privatizzazione avrà delle ripercussioni immediate sulla tutela dei creditori della società Tirrenia Spa, tra i quali si annoverano le società regionali di trasporto

marittimo Caremar, Saremar e Toremar, che hanno crediti importanti da escutere. Ritiene che tali società avranno difficoltà a rientrare in possesso delle somme loro dovute, come anche implicitamente confermato dal commissario straordinario nell'audizione informale tenutasi presso la IX Commissione. Osserva che anche le drastiche riduzioni di personale annunciate dalla società Fincantieri, che hanno dato origine a numerosi atti di sindacato ispettivo anche da parte di esponenti della maggioranza, siano la diretta conseguenza di questo fallimento e che molte imprese dislocate nel territorio nazionale avranno gravi ripercussioni a seguito dell'andamento negativo della privatizzazione di Tirrenia. Stigmatizza quindi l'atteggiamento rassicurante che il Governo ha tenuto nelle settimane precedenti il precipitare degli eventi ed esprime perplessità sui risultati che il decreto legge in esame potrà ottenere. In ultimo rileva che alcune disposizioni del decreto non risultano affatto chiare. In particolare osserva che vengono stornate ad altre finalità risorse destinate all'adeguamento della flotta, necessario in quanto rispondente a quanto richiesto dalla normativa internazionale. Fa presente, come emerso anche dalle audizioni informali già richiamate, che la flotta della società Tirrenia non risulta adeguata in termini di sicurezza ed esprime preoccupazione per l'imminenza del termine di adeguamento. Sottolinea, al riguardo, che andrebbe chiarito se e in quale misura la flotta del gruppo Tirrenia sia adeguata ai requisiti fissati dalla normativa internazionale, essendo altrimenti impensabile l'esito positivo della cessione del ramo d'azienda. Osserva inoltre che il decreto-legge ha declassato risorse che erano stanziate in conto capitale destinandole a spese correnti, quali quelle relative alla gestione ordinaria. Sottolinea quindi che la previsione recata dal decreto all'articolo 1, comma 1, ai sensi del della quale rimane fermo il ripristino delle somme tale da consentire gli interventi di ammodernamento e adeguamento nel rispetto degli obblighi convenzionali risulta poco chiara soprattutto in ordine ai tempi e ai modi con i quali il Governo si impegna a restituire tali somme. Osserva infatti che, se la privatizzazione dovesse essere conclusa entro pochi mesi, come auspicato da molti e come previsto dal Governo e dal commissario straordinario, lo Stato si troverebbe a dover finanziare società private acquirenti. Evidenzia quindi la necessità che il Governo faccia un'estrema chiarezza riguardo agli intenti e agli obiettivi perseguiti, determinandosi, in caso contrario, una delega in bianco sulla privatizzazione del gruppo. Segnala inoltre che le società regionali che sono state cedute a titolo gratuito alle regioni affinché provvedessero all'esercizio del trasporto marittimo, avevano, al momento della cessione, prospettive di bilancio assolutamente diverse da quelle attuali, in quanto vantavano crediti da parte della società Tirrenia. Ritiene, quindi, che vada valutata con estrema attenzione la questione dei crediti delle società regionali marittime, anche ai fini di un positivo esito della procedura di privatizzazione delle società Esprime infine perplessità riguardo alla tecnica legislativa con la quale è stato redatto il decreto legge in esame. In particolare osserva che la disposizione recata dall'articolo 2, comma 2, contiene una riapertura di termini fissando al 30 settembre 2010 la data entro la quale la regione Puglia deve integrare la documentazione già trasmessa ai ministri dell'economia delle e delle finanze della salute riguardo al piano di rientro dal disavanzo sanitario al fine di procedere alla stipula dell'accordo entro il 15 ottobre 2010, prevedendo contestualmente che entrambi i termini possano essere prorogati fino al 15 dicembre 2010. Ritiene che questa previsione normativa sia discutibile, anche sotto il profilo della certezza del diritto. Richiama infine la disposizione di cui all'articolo 2 comma 1-quinquies, con la quale si ripristina una previsione inserita dal decreto-legge n. 78 del 2010, successivamente abrogata dal decreto legislativo numero 104 del 2010 entrato in vigore il 16 settembre scorso. In ultimo richiama la norma di cui all'articolo 2 comma 1-ter, che ha valenza di interpretazione autentica, ma di cui non appare chiara la motivazione, sembrando più una norma volta a risolvere situazioni specifiche, che avente carattere di generalità. Osserva al riguardo che probabilmente l'articolo di cui il comma 1-ter reca l'interpretazione autentica ha generato un contenzioso giudiziario e che quindi con questa disposizione si intendono conculcare aspettative che potrebbero essere riconosciute in sede giudiziaria.

Rolando NANNICINI (PD) esprime un giudizio critico sulle disposizioni di cui all'articolo 4 dell'articolo 1 del decretolegge, che introducono modifiche alla disciplina prevista dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 78, al fine di disciplinare l'applicazione dei pedaggi sulle autostrade affidati alla gestione diretta di ANAS S.p.a. e di introdurre forme di pedaggiamento per i raccordi autostradali gestiti dalla medesima società. Al riguardo, ritiene che la scelta di introdurre pedaggi per i raccordi autostradali dovrebbe essere oggetto di una seria valutazione e non affidata a disposizioni destinate ad essere travolte in sede giudiziaria, tenendo conto, per evidenti ragioni di equità, delle peculiarità delle vie di collegamento delle grandi città, come Roma o Milano, che sono utilizzate prevalentemente da pendolari che in molti casi non possono utilizzare collegamenti stradali alternativi. Ritiene, pertanto, necessaria una attenta riflessione su questi temi, che, a suo avviso, contrasta con l'anticipo al 30 aprile 2011 del termine per l'applicazione della nuova disciplina. Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 2, comma 2, del decretolegge, ritiene necessario un approfondimento sulle modalità attraverso le quali verificare l'esistenza di una situazione di disavanzo nel settore sanitario, osservando che in molti casi tale situazione è attribuibile alle modalità di finanziamento della spesa sanitaria, che non avviene sulla base dei costi standard ed è realizzata attraverso una compartecipazione all'IVA, che, peraltro, assume come parametro i consumi e non le riscossioni. Ritiene, pertanto, che sarebbe corretto muoversi nella direzione dell'attuazione di quanto previsto al riguardo dalla legge n. 42 del 2009, al fine di garantire un maggiore equilibrio nel finanziamento della spesa sanitaria, attraverso una più precisa individuazione dei fabbisogni. In particolare, dovrà, a suo avviso, effettuarsi una attenta valutazione dell'offerta e della domanda in materia sanitaria, che presenta un andamento piuttosto stabile. In assenza di tale valutazione, infatti, non sarebbe possibile ipotizzare una equa applicazione di sanzioni politiche in caso di mancato raggiungimento di un equilibrio di bilancio, dal momento che non si terrebbe conto delle differenze esistenti tra le diverse regioni. In proposito, segnala, ad esempio, che nella Regione Liguria il rapporto tra cittadini con più di 65 anni e cittadini con meno di 15 anni è sensibilmente più alto di quello che si registra nella Regione Campania, osservando come il diverso indice di vecchiaia della popolazione incida sensibilmente sull'entità della spesa sanitaria.

Silvia VELO (PD) ricorda che la Commissione trasporti ha seguito la vicenda relativa alla società Tirrenia Spa dall'inizio della legislatura, fissando, attraverso l'approvazione unanime di una risoluzione, indirizzi importanti relativi in particolare alla salvaguardia della continuità territoriale e alle garanzie per i lavoratori. Fa presente che Tirrenia rappresenta una situazione difficile relativa ad un'azienda che ha costi elevati e che grava sui contribuenti, ma che, soprattutto attraverso le società regionali, garantisce una funzione essenziale assicurando il collegamento con le isole e in particolare con le isole minori. Tale situazione si trascina da anni; sottolinea tuttavia le particolari responsabilità di chi ha operato le scelte compiute nell'ultimo anno. Ricorda che, anche per effetto della pressione esercitata gruppo del Partito democratico e grazie alla volontà e all'impegno delle regioni, si è provveduto ad effettuare la cessione a titolo gratuito alle regioni delle società regionali Caremar, Saremar e Toremar, ma che si è comunque voluta impostare una privatizzazione congiunta della società madre Tirrenia e della società regionale Siremar, della quale la regione Sicilia ha rifiutato inizialmente l'acquisizione a titolo gratuito. Fa presente che il commissario straordinario, audito dalla Commissione nei giorni scorsi, ha spiegato come i compendi aziendali di Tirrenia e di Siremar debbano essere privatizzati separatamente, avendo caratteristiche del tutto diverse. In questo modo è apparso evidente il grave errore commesso nell'impostazione del primo bando di gara. Ritiene che il ritardo della procedura di gara abbia prodotto un grave danno per l'azienda, al quale ora si cerca di rimediare, senza tuttavia che il Governo faccia la necessaria autocritica sul processo che ha condotto alla situazione attuale. Sottolinea che anche l'intervento oggi all'esame delle Commissioni riunite bilancio e trasporti presenta molte lacune, e preannuncia la presentazione di proposte emendative volte a migliorare il testo del decretolegge. Segnala che non appare chiaro se la proroga delle convenzioni prevista nel decreto interessi anche le società regionali, rispetto alle quali il relatore per la Commissione trasporti ha fatto presente che il processo di privatizzazione deve concludersi entro il termine fissato per la società Tirrenia. Quanto alla questione dei crediti vantati dalle società regionali rispetto a Tirrenia, fa presente che la Toremar vanta con la Tirrenia un credito di 9,7 milioni di euro, che sono stati inseriti nel bando di gara. Ricorda che il commissario straordinario ha fatto presente che tali debiti saranno inseriti nella massa passiva della società Tirrenia, con la conseguenza di renderne estremamente difficile e comunque ritardarne notevolmente l'esigibilità. Ciò comporterà il rischio che falliscano anche le gare regionali. Fa presente che era stata avanzata da parte della Conferenza delle regioni una richiesta al riguardo volta ad emendare il testo, facendo presente che un vulnus così grave nei patrimoni delle società trasferite alle regioni rende di fatto impossibile l'attivazione di qualsiasi procedura di gara e impone l'interruzione delle gare in corso,

anche in ragione del fatto che non ci sarebbe alcun soggetto privato interessato a partecipare. Osserva tuttavia che tale richiesta non è stata accolta ed esprime al riguardo la seria preoccupazione che le regioni non riusciranno a concludere la privatizzazione delle società marittime. Rileva altresì che non è chiaro quale disciplina si potrà applicare per la cassa integrazione ai dipendenti e fa presente che, anche da quello che è emerso ieri dall'audizione delle organizzazioni sindacali rappresentative dei dipendenti della società Tirrenia, l'importo massimo che potrà spettare ai lavoratori della società sarà pari a 900 euro mensili. Tale importo sarà inoltre ridotto progressivamente nel caso in cui non dovesse essere applicata la legge Marzano. Sottolinea quindi l'assenza di risposte da parte del Governo ed esprime preoccupazione per il disinteresse mostrato dal Governo stesso su questioni politiche e sociali assai rilevanti e delicate.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, facendo presente che il rappresentante del Governo ha comunicato che, per impegni istituzionali, dovrà lasciare la seduta delle Commissioni, rinvia quindi la conclusione dell'esame preliminare alla seduta che sarà convocata nella giornata di lunedì 27 settembre 2010, precisando che, come stabilito nella riunione congiunta degli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni, le proposte emendative dovranno essere presentate entro le ore 16 della giornata di domani.

La seduta termina alle 16.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

13

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione sulla situazione degli istituti penitenziari di rappresentanti di: Consulta permanente cittadina del Comune di Roma per i problemi penitenziari, Conferenza nazionale volontariato giustizia e Seac, Ristretti orizzonti, Arci nazionale carcere, CNCA, Gruppo Abele, UISP, Forum droghe, Consorzio Open, Fondazione Villa Maraini, LILA, Forum nazionale per la tutela della salute dei detenuti, Legacoopsociali nazionale, A Roma. Insieme

18

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 settembre 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 9.45.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato. (Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 21 settembre 2010.

Manlio CONTENTO (PdL) rileva come la relazione svolta dal Presidente ponga delle questioni giuridiche, in ordine al testo sottoposto al suo esame, che difficilmente possono essere separate dagli orientamenti religiosi e culturali di ciascuno.

Sostenere, ad esempio, che il testo non fa alcun cenno espresso al diritto di « autodeterminazione » del paziente, può sembrare semplicemente un'osservazione diretta a correggere il testo medesimo, ma può anche rivelare una scelta idonea ad incidere sul divieto di eutanasia previsto dall'attuale articolo 1, primo comma, lettera c) ovvero a mitigare la considerazione, ivi inserita, circa le finalità dell'attività medica.

L'osservazione appena assunta a titolo di esempio denota, quindi, il non facile compito della Commissione chiamata ad esprimere un parere su una proposta legislativa che ha diviso il Paese e che ha scatenato approfonditi dibattiti e accese polemiche.

Anche l'interrogativo rivolto a domandarsi se sia opportuna una legge in questo campo è oramai superato dagli eventi posto che l'intervento della magistratura non ha lasciato – e non poteva essere

diversamente – indifferente il Parlamento su una questione tanto complessa e delicata come quella generalmente riassunta nell'espressione « fine-vita ».

Riservando ad altra sede le valutazioni di ordine diverso da quello giuridico, prende spunto dalla considerazione che il provvedimento deve tentare di conciliare il rispetto della vita, valore di sicuro rilievo precostituzionale prima ancora che costituzionale – se non altro in quanto essenziale al riconoscimento dei diritti inviolabili della persona – con il diritto di rifiutare ogni trattamento sanitario che non sia previsto da una norma di legge ispirata da rilevanti interessi posti a tutela della comunità.

Se riesce difficile immaginare che il servizio sanitario possa essere finalizzato ad impartire la « buona morte » altrettanto assurdo è immaginare che un diritto all'autodeterminazione possa spingersi sino a rifiutare ogni trattamento sanitario ivi compresi quelli che trovano legittimazione proprio nella tutela della collettività, trattamenti che costituiscono senz'altro l'eccezione, ma che sono perfettamente coerenti, in presenza delle condizioni che li giustificano, con la Carta Costituzionale.

Se, quindi, una norma che non fosse rispettosa della libertà di rifiutare un trattamento sanitario finirebbe per violare il precetto costituzionale, altrettanto illegittimo risulterebbe il comportamento di chi, in nome del proprio individuale diritto di libertà, rifiutasse di sottoporsi ad un trattamento sanitario assunto al fine di salvaguardare una comunità da situazioni di potenziale pericolo per la sua stessa esistenza.

Rileva che sarebbe stato auspicabile un provvedimento che, limitandosi a richiamare i precetti costituzionali in gioco – come fa il primo comma dell'articolo 1 – fosse rivolto a disciplinare esclusivamente il consenso informato ed il cosiddetto « testamento biologico ». Tuttavia, il testo approvato dal Senato si rileva il frutto di un percorso impegnativo è su di esso che ci si deve misurare.

Ritiene che il riferimento all'autodeterminazione del paziente sia già stabilita dal richiamo espresso alle norme costituzionali (articoli 2, 13 e 32) e, in particolare, dalla previsione di cui all'articolo 1, primo comma, lettera *e*) dove si riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato e dove, nella sostanza, si ripropone proprio il contenuto di quanto sancito dall'articolo 32 della Costituzione.

Quanto all'articolo 2, appaiono corrette le indicazioni dirette a stabilire che anche la revoca del consenso informato sia annotata nella cartella clinica e, a parere del dichiarante, che altrettanto avvenga nel caso di rifiuto delle informazioni a proposito del quale parrebbe opportuno chiarire se esista distinzione tra tale rifiuto e il trattamento proposto dal momento che un paziente potrebbe rifiutare le informazioni, ma accettare l'intervento.

Ritiene, poi, auspicabile che la forma scritta sia stabilita in tutti questi casi.

Quanto ai commi 6 e 7 dell'articolo 1, va verificato se la differenza di stesura in ordine alla possibilità di esprimere o rifiutare il consenso informato risponda ad una diversità di ragioni posto che anche per l'interdetto, l'inabilitato o il minore emancipato può presentarsi l'opportunità di revocare il consenso.

Dubbi possono essere espressi circa il ruolo dell'amministratore di sostegno dal momento che se l'impossibilitato ad attendere temporaneamente alla proprie occupazioni ha capacità di intendere e di volere non pare giuridicamente corretta la devoluzione dell'incombente in capo al primo o, comunque, il suo coinvolgimento.

Osserva, comunque, che qualora si intendesse apportare una modifica circa l'estensione al versante sanitario delle attribuzioni demandate all'assistente di sostegno, risulterebbe più consono farlo attraverso una modifica del Codice Civile.

Osserva, quindi, che la norma eccezionale prevista dai commi 8 e 9 ben potrebbe essere razionalizzata in un'unica previsione posto che la non operatività della disciplina del consenso dovrebbe valere in tutti i casi in cui o per l'urgenza della situazione o per il pericolo di vita sia irrazionale pretendere di espletare le relative formalità.

In relazione alla Dichiarazione Anticipata di Trattamento, si evidenzia la possibilità di semplificare in un unico comma le previsioni contenute nei primi due e si suggerisce di vagliare la possibilità di limitarne la portata al solo mancato consenso in ordine all'effettuazione di determinati trattamenti.

A suo parere l'orientamento del paziente dovrebbe essere rivolto ad esprimersi intorno alla « non attivazione » e non anche « all'attivazione » di essi dal momento che lo scopo dell'atto appare rivolto ad evitare che il medico, contro la volontà dell'interessato, lo sottoponga a cure non volute. Assai più arduo, invece, allargare l'orizzonte all'attivazione di trattamenti sia per la difficoltà del paziente che non abbia una chiara competenza in materia - di indicarli sia in relazione all'interferenza con la responsabilità medica, sia in relazione alla possibilità che certi interventi subiscano l'evoluzione scientifica tipica di certi sviluppi della medicina o della tecnologia. Né pare potersi giustificare la previsione in esame con la facoltà, concessa al paziente, di poter esprimere il proprio consenso all'attivazione di cure sperimentali sia per la complessità di una tale previsione sia per quanto già precisato in ordine all'attivazione di un trattamento.

Semmai, andrebbe affrontata la questione circa la possibilità che la DAT contenga istruzioni circa l'interruzione di un determinato trattamento, ad esempio, a distanza di tempo dalla sua applicazione o al verificarsi di particolari situazioni.

Si tratta di un aspetto estremamente delicato, ma che appare compatibile, sul piano giuridico, con chi sostenga la libertà non solo di non prestare il consenso, ma di revocarlo ovvero di prestarlo in forma condizionata.

In ordine all'articolo 4, rileva come i primi due commi possano essere riassunti in un'unica disposizione e ritiene che potrebbe risultare utile precisare che la sottoscrizione del dichiarante è autenticata dal medico curante.

Esprime, quindi, perplessità con riferimento all'inefficacia della dichiarazione una volta trascorsi cinque anni dal momento che tale previsione, oltre che richiedere una pluralità di iniziative da parte dell'interessato e conseguenti adempimenti in capo ai sanitari, non appare coerente con la responsabilità attribuita al singolo e volta a scegliere la DAT quale espressione della propria libertà in campo terapeutico.

Quanto alla revoca o alla modifica potrebbe essere più semplice richiamare le modalità di cui ai primi commi (o al comma unico in sede di auspicata riformulazione) mentre sarebbe opportuno coordinare il concetto di « rilievo » assunto dalla dichiarazione tra il comma 5 dell'articolo 4 e il comma 6 dell'articolo 3 (o « rilievo » appure « rilievo » oppure « acquista efficacia ai fini terapeutici ») in modo da uniformare le previsioni.

Circa l'articolo 6, rileva come esso appaia sproporzionato rispetto al compito che al fiduciario dovrebbe essere rimesso e che si sostanzia nella previsione del comma 2, la quale potrebbe condensare l'intera previsione con un riferimento esplicito che il rispetto delle intenzioni espresse dal paziente deve avvenire in tanto in quanto esse siano legittime, cioè conformi al quadro normativo di riferimento (più che « legittimamente espresse » che pare riferirsi alle formalità, si potrebbe dire « operando sempre e solo secondo le legittime intenzioni esplicitate »).

Semmai, una questione che meriterebbe di essere considerata è la possibilità di nominare un fiduciario che, in caso di incapacità di intendere e volere del paziente possa esprimere il consenso ai diversi trattamenti anche a prescindere dall'esistenza di una volontà diretta a dare indicazioni ai sanitari. In altre parole, ciò permetterebbe di utilizzare la DAT anche soltanto per affidare ad una persona di fiducia le decisioni più delicate da affrontare in quei momenti difficili, persona che

ben potrebbe essere individuata, evitando così ogni discussione futura, proprio dal diretto interessato.

Corretto appare, poi, il ruolo del medico nella fase di valutazione delle dichiarazioni anche se l'articolo 7 andrebbe riformulato allo scopo di chiarire che se un trattamento è legittimamente rifiutato, al medico dovrebbe essere preclusa la possibilità di praticarlo e, nel caso in cui ciò sia contrario alle sue convinzioni di carattere scientifico o deontologico, forse sarebbe il caso di provvedere alla sostituzione del sanitario.

Se, infatti, la legge consente di esprimere la propria volontà attraverso la DAT, appare assai singolare che, nel caso in cui questa sia efficace, essa possa essere disattesa magari richiamando la convinzione scientifica secondo la quale non applicare il trattamento non voluto equivale a cagionare la morte del paziente invocando, in tal modo, il secondo comma dell'articolo stesso.

Più delicata, per il dichiarante, la questione relativa al divieto di dichiarazione anticipata di trattamento concernente l'alimentazione e l'idratazione.

Dichiara di non aver difficoltà a riconoscere che qualora si equiparasse tout court tale intervento ad un trattamento sanitario le conseguenze potrebbero essere paradossali in quanto finirebbero per trasformare il sistema sanitario in un luogo ove è legittimo essere ricoverati non per salvaguardare la propria salute, ma per affrettare la propria morte.

Per introdurre nell'ordinamento una forma di eutanasia non punibile, infatti, sarebbe sufficiente consentire di opporre legittimamente tale rifiuto in forza del quale sia l'invito all'omissione formalmente espresso sia il comportamento coerente del sanitario farebbero venir meno le disposizioni di carattere penale pur vigenti nel nostro codice.

Pur sottolineando la schematizzazione proposta, l'onorevole Contento chiede che sulla questione si confrontino due punti di vista. Quello del mondo cattolico che, muovendo dalla concezione prima religiosa e, poi, cristiana della vita come « dono di Dio », quindi della sua sacralità ed indisponibilità, giudica profondamente immorale la possibilità di sospendere un mezzo di cura « morale » come quello dell'alimentazione e l'idratazione anche se somministrate artificialmente.

Quello ispirato ad una visione laica che fa prevalere, sul piano filosofico, la possibilità di autodeterminazione del soggetto rispetto alla morte e, quindi anche in relazione al rifiuto del trattamento di somministrazione artificiale dell'alimentazione e dell'idratazione.

Si tratta di visioni difficilmente conciliabili.

Si potrebbe giustificare il divieto di DAT sostenendo che tale somministrazione non costituisce un trattamento sanitario, ma l'obiezione non tarderebbe ad evidenziare l'artificiosità dell'operazione e la qualificazione di essa, proprio come « un trattamento sanitario » operata dalla Cassazione. (16/10/2007 n. 21748).

Secondo l'oratore la questione finirà per essere rimessa all'attenzione dei tribunali e, quindi, della Corte costituzionale, non appena ci si troverà di fronte ad un altro caso come quello di Eluana Englaro.

Conclude auspicando che un contributo definitivo sul punto possa derivare dal dibattito in Aula cui riserva la presentazione di un emendamento.

Manuela REPETTI (PdL) sottolinea la particolare delicatezza e complessità del provvedimento in esame, con il quale si affronta un tema che tocca nel profondo la coscienza di ciascuno. Si tratta inoltre di un tema in ordine al quale il Parlamento deve assumere delle decisioni che produrranno conseguenze che nel futuro si rifletteranno sulla vita di tutti. Per questi motivi ritiene che occorra valutare ogni aspetto con cautela e che si debba diffidare delle posizioni estreme: di coloro che sostengono l'eutanasia ovvero la vita a tutti i costi.

Rileva come il presupposto dal quale muovere sia l'insindacabile sacralità della vita e che, tuttavia, eliminare la possibilità di scelta in ordine alla sospensione di trattamenti terapeutici, negare la possibilità del rifiuto, sia ingiusto e violi in radice il principio di libertà individuale. Si riferisce, in particolare, all'idratazione e all'alimentazione artificiale, la cui qualificazione comporta profili di grande complessità, ma che, proprio in quanto « artificiali », a suo giudizio devono essere considerati dei trattamenti terapeutici, sottolineando come gli stessi, in alcuni casi, si siano trasformati in vere e proprie forme di accanimento terapeutico. Osserva, infatti, come la scienza, la tecnologia ed il progresso debbano alleviare la sofferenza, ma non possano superare determinati limiti, oltre i quali non vi è più rispetto della vita.

Condivide sostanzialmente l'intervento dell'onorevole Contento, ritenendo che il nodo centrale del dibattito sia il principio di autodeterminazione, ma ricorda anche la necessità di trovare soluzioni adeguate per i casi, che saranno molto numerosi, in cui non vi sia un DAT.

Esprime infine l'auspicio che, nell'ambito di un confronto parlamentare collaborativo e costruttivo, le varie sensibilità ed opinioni sul tema in questione possano trovare la propria sintesi in un testo equilibrato.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), dopo essersi rammaricata per una pressoché totale assenza di deputati anche del suo gruppo al dibattito odierno, ritiene che l'intervento dell'onorevole Contento non sia condivisibile specialmente nella parte finale laddove evidenzia che la scienza medica non ha ancora definito la linea di confine tra trattamento sanitario e nutrizione artificiale. In realtà, come anche è risultato nel corso delle audizioni svolte in Commissione affari sociali, l'alimentazione e l'idratazione artificiali sono considerate come terapie e non come sostegni artificiali. Il testo trasmesso dal Senato, invece, sembra non tenere conto di tale distinzione partendo dal presupposto errato che la nutrizione artificiale consista semplicemente nella somministrazione di acqua e di alimenti da parte di infermieri, anziché in un insieme di atti medici estremamente complessi, ricordando in tale contesto la dolorosa vicenda del marito Luca Coscioni. Ciò significa che questi tipi di trattamenti, avendo natura di trattamenti sanitari, dovrebbero essere rimessi alla libera volontà degli interessati.

Il testo in esame, oltre a basarsi su un presupposto del tutto sbagliato, è anche carente sotto diversi profili in quanto, ad esempio, non prende in considerazione la ventilazione artificiale, la quale è senza alcun dubbio un trattamento sanitario salvavita, che nel caso della sclerosi laterale amiotrofica è l'unico strumento di sopravvivenza. Il risultato paradossale della normativa che la maggioranza intende approvare sarebbe quello di consentire al paziente capace di intendere e volere di interrompere il trattamento, e di vietare qualsiasi interruzione dal momento in cui vi è la perdita della capacità di intendere e volere, considerando del tutto irrilevante la volontà in tal senso dei parenti o conviventi.

Con particolare riferimento al provvedimento, critica la formulazione dell'articolo 4 sulla forma e durata della dichiarazione anticipata del trattamento, ritenendo in particolare che non si sia tenuto conto della condizione dei soggetti affetti da patologie neuromuscolari e dei soggetti privi di vista o udito. Critica inoltre la formulazione dell'articolo 3, comma 5, perché ritiene che il richiamo alla Convenzione delle Nazioni unite del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità sia fatto in modo pretestuoso e creando strumentale, paradossalmente delle forme di discriminazione per le persone disabili.

Auspica conclusivamente che questi spunti di riflessione, che si aggiungono a quelli offerti dall'onorevole Contento e a quelli contenuti nella relazione del Presidente Bongiorno, possano condurre alla formulazione da parte della Commissione giustizia di un parere forte ed analitico, poiché il testo così come attualmente formulato non è accettabile.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 23 settembre 2010.

Audizione sulla situazione degli istituti penitenziari di rappresentanti di: Consulta permanente cittadina

del Comune di Roma per i problemi penitenziari, Conferenza nazionale volontariato giustizia e Seac, Ristretti orizzonti, Arci nazionale carcere, CNCA, Gruppo Abele, UISP, Forum droghe, Consorzio Open, Fondazione Villa Maraini, LILA, Forum nazionale per la tutela della salute dei detenuti, Legacoopsociali nazionale, A Roma. Insieme.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.50 alle 11.25.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

ATTI	DFI.	GOI	/F.R	NO:

Schema di delibera CIPE n. 83/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Quadro aggiornato di dettaglio degli interventi da avviare nel triennio ». Atto n. 244 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	19
Schema di delibera CIPE n. 103/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Assegnazione finanziamento per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno ». Atto n. 245 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	20
Schema di delibera CIPE n. 121/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Assegnazioni in vista della realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina ». Atto n. 246 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 23 settembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIOR-GETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di delibera CIPE n. 83/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Quadro aggiornato di dettaglio degli interventi da avviare nel triennio ». Atto n. 244.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, osserva che l'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha disposto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, di un Fondo destinato, in via prioritaria, al finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, comprese le reti di telecomunicazione e le reti energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese (cd. Fondo infrastrutture). Fa presente che, in base alla norma istitutiva, in tale fondo avviene la concentrazione di tutte le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate dal CIPE per l'attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) per il periodo 2007-2013, in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatta eccezione per le risorse che, al 31 maggio 2008, risultavano già vincolate all'attuazione di programmi esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale (di cui alla delibera CIPE 82/2007). Rileva che il riparto delle risorse del Fondo è demandato dal citato articolo 6-quinquies ad apposita delibera del CIPE, sentita la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, fermo restando l'obbligo di concentrare nelle regioni del Mezzogiorno almeno l'85 per cento degli stanziamenti nazionali per l'attuazione del QSN 2007-2013. Segnala che le disponibilità del Fondo infrastrutture, a seguito delle assegnazioni effettuate dal CIPE con le delibere n. 112/2008 e n. 3/2009 e tenuto conto delle preassegnazioni di legge, risultano pari a 7.121 milioni di euro, come indicato dalla delibera CIPE n. 51 del 26 giugno 2009 che ha approvato il quadro di disponibilità del Fondo. Ritiene che il provvedimento in esame, relativo allo schema di delibera n. 83/2009, approvata dal CIPE nella seduta del 6 novembre 2009, rechi il quadro aggiornato – a novembre 2009 - degli interventi da finanziare nel triennio con le risorse del FAS assegnate al Fondo infrastrutture. Segnala che, come evidenziato nella nota illustrativa allegato al provvedimento, lo schema conferma il quadro di dettaglio riportato in allegato alla citata delibera n. 52 del luglio 2009, nell'importo complessivo di 7.121 milioni di euro, apportando però alcune rimodulazioni delle risorse relative ad alcuni interventi. Sottolinea come, in particolare, la delibera provveda a ridurre l'ammontare di risorse destinate nel triennio ad alcuni interventi nel Mezzogiorno, per un complessivo importo di 900 milioni, che vengono destinati ad un nuovo intervento inserito nel Quadro di dettaglio, di competenza del Ministero dell'Ambiente, denominato « Interventi destinati al risanamento ambientale e alla messa in sicurezza del Mezzogiorno». Con riferimento ai profili di carattere finanziario, rileva che nello schema di delibera in esame si prevede che i finanziamenti a carico del Fondo infrastrutture saranno erogati secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS. In merito alla procedura di

adozione dello schema di delibera CIPE in esame, osserva che la Conferenza delle regioni e delle Province Autonome e la Conferenza Unificata - in sede di espressione del proprio parere – hanno rilevato come questo sia stato richiesto a delibera già approvata. In particolare, la Conferenza Unificata, nella seduta dell'8 luglio 2010, ha espresso parere favorevole condizionato « all'accoglimento delle eventuali richieste che ciascuna regione ha fatto o farà in relazione a ciascuna delibera». Tutto ciò considerato ritiene che dal provvedimento in esame non sembrano derivare conseguenze negative per la finanza pubblica. Su tale aspetto ritiene, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI comunica di non avere osservazioni in merito al provvedimento in esame, segnalando tuttavia che il quadro degli interventi delineato nello schema di delibera CIPE n. 83 del 2009 è stato oggetto di ulteriori rimodulazioni disposte con la delibera CIPE n. 121 del 17 dicembre 2009 e, da ultimo, con la delibera n. 31 del 13 maggio 2010, in corso di formalizzazione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di delibera CIPE n. 103/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Assegnazione finanziamento per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno ». Atto n. 245.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, rileva, con riferimento al provvedimento in esame, recante lo schema di delibera n. 103/2009, approvato dal CIPE il 6 novembre 2009,

che lo stesso dispone l'assegnazione al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti delle risorse previste dal Quadro di dettaglio approvato dallo schema di delibera CIPE n. 83/2009, per il finanziamento di piccole e medie opere nel Mezzogiorno, cui vengono assegnati 413 milioni a carico del Fondo infrastrutture. Nel rinviare alle considerazioni svolte in relazione all'atto del Governo n. 244 sul quadro delle disponibilità finanziarie del Fondo infrastrutture, osserva che in base al Quadro aggiornato contenuto nello schema di delibera n. 83/2009. l'ammontare delle risorse destinate alla voce « Opere medio piccole nel Mezzogiorno » ivi prevista è stato ridimensionato da 801,75 a 438 milioni di euro. Sottolinea che, con la delibera in esame, l'importo assegnato alla realizzazione delle opere minori del Mezzogiorno è rideterminato in 413 milioni di euro, in quanto 25 milioni di euro risultano riservati al finanziamento del Contratto di servizio con Trenitalia S.p.A. 2009-2014, per il trasporto ferroviario passeggeri a media e lunga percorrenza, come indicato nella premessa dello schema. Fa presente che la Nota illustrativa allo schema di delibera n. 103 in oggetto afferma che il valore di 413 milioni di euro «è stato ottenuto articolando in due fasi gli interventi inizialmente previsti: per la prima fase, coperta dalla citata assegnazione, sono state individuate opere immediatamente cantierabili, per la seconda fase opere successivamente cantierabili. Rileva che l'articolazione territoriale degli interventi e le rispettive necessità finanziarie saranno riportate in un elenco che verrà comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera n. 103 in esame nella Gazzetta Ufficiale. Sottolinea che in quella sede verranno esplicitati i criteri di priorità e si provvederà a motivare l'eventuale inserimento di interventi concernenti opere di culto e di spese relative a studi, indagini e consulenze. Con riferimento ai profili di carattere finanziario, rileva che nello schema di delibera in esame si prevede che i finanziamenti a carico del Fondo infrastrutture saranno erogati secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS. In merito alla procedura di adozione dello schema di delibera CIPE in esame, ribadisce le considerazioni svolte con riferimento all'atto n. 244. Tutto ciò considerato osserva che dal provvedimento in esame non sembrano derivare conseguenze negative per la finanza pubblica. Su tale aspetto ritiene, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI comunica di non avere osservazioni in merito al provvedimento in esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di delibera CIPE n. 121/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Assegnazioni in vista della realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina ». Atto n. 246.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giuseppe FALLICA (PdL), relatore, fa presente che l'atto del Governo in esame, recante lo schema di delibera n. 121, approvato dal CIPE il 17 dicembre 2009, apporta modifiche al Quadro degli interventi a valere delle risorse del Fondo infrastrutture, quale risultante schema di delibera n. 83/2009. Nel rinviare alle considerazioni svolte in relazione all'atto del Governo n. 244 sul quadro delle disponibilità finanziarie del Fondo infrastrutture, rileva che con il provvedimento in esame, la voce « Adeguamento rete ferroviaria meridionale, partecipazione FS a interventi a terra Ponte sullo Stretto», di cui alla citata delibera n. 83/2009, viene ridotta di 218

milioni di euro, passando da 588 a 370 milioni di euro. Sottolinea che su tale importo residuo, 117 milioni di euro sono assegnati a RFI (Rete ferroviaria italiana) quale quota di partecipazione all'incremento di capitale della Società « Stretto di Messina S.p.A », affidataria ex lege dei lavori per la realizzazione del Ponte sullo Stretto. Fa presente che, contestualmente, viene istituita una nuova voce « Partecipazione ANAS alla Società Stretto di Messina - interventi a terra - variante di Cannitello» del valore di 218 milioni di euro. Osserva che, di tale importo, 213 milioni di euro sono assegnati ad ANAS S.p.A quale quota di partecipazione all'incremento di capitale della Società Stretto di Messina, mentre i residui 5 milioni di euro vengono assegnati alla Società Stretto di Messina S.p.A. per il completamento dell'opera relativa alla variante di Cannitello, opera inclusa nel progetto del Ponte sullo Stretto. Ritiene che, in sostanza, lo schema di delibera in esame mira a consentire ad ANAS S.p.A. e RFI S.p.A. di procedere, in modo proporzionale alla rispettiva partecipazione alla quota azionaria nella Società «Stretto di Messina S.p.A.», alla sottoscrizione degli aumenti di capitale di detta Società nonché a coprire le esigenze aggiuntive per il completamento della variante di Cannitello. Complessivamente, dunque, in virtù delle rimodulazioni operate, ritiene lo schema di delibera in esame reperisca risorse finalizzate alla ricapitalizzazione della Società « Stretto di Messina S.p.A. » pari a 330 milioni di euro. Con riferimento ai profili di carattere finanziario, rileva che nello schema di delibera in esame si prevede che i finanziamenti saranno erogati secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS. In merito alla procedura di adozione dello schema di delibera CIPE in esame, ribadisce le considerazioni svolte con riferimento all'atto n. 244. Tutto ciò considerato osserva che dal provvedimento in esame non sembrano derivare conseguenze negative per la finanza pubblica. Su tale aspetto ritiene, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI comunica di non avere osservazioni in merito al provvedimento in esame.

Maino MARCHI (PD) con riferimento allo schema di delibera n. 83 del 2009 ricorda che, nel comunicato della seduta del 6 novembre 2009, veniva evidenziato come il finanziamento di 900 milioni di euro per gli interventi di risanamento ambientale sarebbe stato effettuato, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture, « attraverso la rimodulazione di precedenti assegnazioni che saranno successivamente reintegrate», ma che tale previsione di reintegro non compare nello schema di delibera in esame. Chiede quindi che il Governo chiarisca la sua posizione in merito. Con riferimento allo schema di delibera n. 103 del 2009, ricorda che, mentre la Nota illustrativa al richiamato schema di delibera afferma che il valore di 413 milioni di euro « è stato ottenuto articolando in due fasi gli interventi inizialmente previsti: per la prima fase, coperta dalla citata assegnazione, sono state individuate opere immediatamente cantierabili, per la seconda fase opere successivamente cantierabili. Nel sottolineare che il finanziamento della seconda fase non è peraltro previsto dalla delibera in esame, chiede sul punto quali siano gli intendimenti del Governo.

Giulio CALVISI (PD) chiede al rappresentante del Governo e al relatore di voler chiarire se lo schema di delibera in esame, così come anche lo schema di delibera relativa all'assegnazione di un finanziamento per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno, modifichino il quadro di dettaglio contenuto nello schema di delibera n. 83 del 6 novembre 2009. Ritiene, inoltre, opportuno acquisire un chiarimento sugli effetti delle delibere in esame sui Programmi operativi regionali e sulle opere da finanziare con risorse provenienti dal FAS, chiedendo in particolare se le assegnazioni consentano il finanziamento degli interventi sulla strada statale Olbia-Sassari.

Giuseppe FALLICA (PdL), relatore, con riferimento allo schema di delibera n. 121 del 2009, precisa che, come emerge chiaramente anche dalla documentazione predisposta dagli uffici, vi è stata solo una rimodulazione delle somme, senza una sostanziale modifica degli importi complessivamente previsti.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, riservandosi di fornire ulteriori chiarimenti nel seguito dell'esame dei provvedimenti, fa presente che l'assegnazione di 900 milioni ad interventi destinati al risanamento ambientale e alla messa in sicurezza del Mezzogiorno e la destinazione di 438 milioni di euro a opere minori nel Mezzogiorno, previste dalla delibera n. 83 del 2009, sono state decise

dal CIPE al termine di un lungo negoziato sugli importi da stanziare e, pertanto, al momento dell'assegnazione non si era provveduto a stabilire l'effettiva destinazione delle risorse a specifici interventi.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:	
Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini	24
AUDIZIONI:	
Audizione del Presidente vicario della CONSOB, Vittorio Conti, nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito (COM (2010) 289 definitivo) (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)	24
Sull'ordine dei lavori	25
SEDE CONSULTIVA:	
DL 125/10: Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria. C. 3725 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e IX) (Esame e conclusione – Nulla osta)	25

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 23 settembre 2010.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato,C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.50 alle 11.

AUDIZIONI

Giovedì 23 settembre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE, indi del vicepresidente Cosimo VENTUCCI.

La seduta comincia alle 11.

Audizione del Presidente vicario della CONSOB, Vittorio Conti, nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito (COM (2010) 289 definitivo).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Introduce quindi l'audizione.

Vittorio CONTI, *Presidente vicario della CONSOB*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Alberto FLUVI

(PD), Francesco BARBATO (IdV), Cosimo VENTUCCI (PdL), e Gianfranco CONTE, presidente, ai quali risponde Vittorio CONTI, Presidente vicario della CONSOB.

Dopo un ulteriore intervento di Alberto FLUVI (PD), al quale risponde Nicoletta GIUSTO, Responsabile dell'Ufficio relazioni internazionali della CONSOB, riprende la sua replica Vittorio CONTI, Presidente vicario della CONSOB.

Formulano, a più riprese, quesiti ed osservazioni i deputati Cosimo VENTUCCI, presidente, e Francesco BARBATO (IdV), ai quali risponde Vittorio CONTI, Presidente vicario della CONSOB.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, ringrazia il Presidente Conti e dichiara conclusa l'audizione.

Sull'ordine dei lavori.

Cosimo VENTUCCI, presidente, informa che non è stato ancora assegnato alla Commissione, in sede consultiva, il disegno di legge, approvato ieri dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 125 del 2010, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria. Dal momento che, alla luce di quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo nella riunione del 22 settembre scorso, la discussione in Assemblea del provvedimento inizierà nella mattinata di martedì 28 settembre prossimo, e che l'esame in sede referente da parte delle Commissioni Bilancio e Trasporti si concluderà lunedì 27 settembre, l'esame in sede consultiva su tale intervento legislativo dovrà concludersi, di fatto, oggi stesso; pertanto, la Commissione sarà ulteriormente convocata nel primo pomeriggio della giornata odierna per l'espressione del parere sul provvedimento, non appena quest'ultimo sarà stato effettivamente assegnato.

La seduta termina alle 13.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 settembre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 125/10: Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria.

C. 3725 Governo, approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni V e IX).

(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite V Bilancio e IX Trasporti, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 3725, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 125 del 2010, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria.

Per quel che riguarda il contenuto del decreto - legge, l'articolo 1, comma 1, consente alle società dell'ex Gruppo Tirrenia, attualmente oggetto di un processo di privatizzazione ancora aperto, di utilizzare temporaneamente, per le proprie esigenze finanziarie, le risorse destinate all'ammodernamento della flotta stanziate dall'articolo 19, comma 13-bis, del decreto-legge n. 78 del 2009, e dall'articolo 19-ter, comma 19, del decreto-legge n. 135 del 2009. Rimane comunque fermo l'obbligo di ricostituire le medesime risorse, al fine di consentire gli interventi di ammodernamento della flotta nel rispetto degli obblighi convenzionali.

Secondo quanto indicato dalla relazione tecnica, la norma è volta a far fronte alle esigenze di cassa necessarie per garantire la gestione corrente delle società del Gruppo.

Il comma 2 prevede l'innalzamento da 700 miliardi di lire a 500 milioni di euro del limite entro il quale lo Stato può prestare la propria garanzia a fronte di finanziamenti erogati ad imprese ammesse a procedure di amministrazione straordinaria.

Il comma 3 incrementa di 140 milioni di euro per il 2010 lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (missione « Competitività e sviluppo delle imprese », programma « Incentivi alle imprese ») a fronte degli oneri che derivano dalla concessione delle garanzie di cui al comma 2.

Al relativo onere si provvede mediante una riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

Il comma 4 integra il disposto dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, stabilendo che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale sono stabiliti criteri e modalità per l'applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS Spa, deve essere emanato entro il 30 aprile 2011.

La norma, secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa, è volta ad accelerare la realizzazione, da parte di ANAS, degli impianti e dei sistemi occorrenti per il pedaggiamento dei predetti segmenti viari previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 2 del richiamato articolo 15.

Il comma 5 opera la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, nell'ambito delle spese rimodulabili, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al decreto-legge, per un importo complessivo di 83 milioni di euro per il 2010.

La norma, che si connette con il comma 4, intende garantire il conseguimento degli effetti finanziari positivi, quantificati appunto in 83 milioni euro, connessi all'attuazione dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010,

il quale autorizza l'ANAS ad applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria sui già richiamati tratti stradali.

Secondo quanto specificato dalla relazione tecnica, l'esigenza di intervenire in materia è sorta a seguito delle ordinanze sospensive del TAR del Lazio, confermato da successive sentenze del Consiglio di Stato, che hanno annullato gli atti amministrativi adottati da ANAS per introdurre, in attuazione del suddetto articolo 15, comma 2, del decreto – legge n. 78, forme di pedaggio sui raccordi e tratti autostradali gestiti dalla stessa ANAS, determinando in tal modo la perdita delle maggiori entrate attese da tale norma.

Il comma 5-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, introduce, alle lettere da *a)* ad *f)*, alcuni criteri che dovranno guidare il processo di privatizzazione del Gruppo Tirrenia.

In particolare: si autorizza il Commissario straordinario a cedere anche separatamente i compendi aziendali di Tirrenia Spa e SIREMAR Spa; si stabilisce che la procedura competitiva per le cessioni dei predetti compendi dovrà essere contenuta nei tempi minimi consentiti dalla procedura di amministrazione straordinaria; si vincolano le regioni Sardegna, Toscana, Lazio e Campania a completare le rispettive procedure di privatizzazione nel più breve tempo possibile, e comunque entro la conclusione della procedura di cessione dei richiamati compendi aziendali; si prevede che, nelle more del processo di privatizzazione, gli eventuali finanziamenti attivati dal Commissario straordinario, assistiti dalla garanzia dello Stato, sono utilizzati per assicurare la gestione del servizio ai fini della continuità territoriale; si prevede che gli schemi già approvati di convenzione per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico, relativi alla Tirrenia ed alla SIREMAR, sono fatti salvi, e che le relative convenzioni saranno successivamente stipulate con i soggetti aggiudicatari dei già citati compendi aziendali.

Inoltre, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la lettera *g*) stabilisce l'esenzione fiscale dei trasferimenti e dei conferimenti delle società e dei rami d'azienda effettuate ai sensi dei commi da 1 a 15 dell'articolo 19-ter del decreto-legge n. 135 del 2009. Si tratta, in sostanza, del trasferimento a titolo gratuito, da Tirrenia Spa alle regioni Campania, Sardegna e Toscana, rispettivamente delle società Caremar, Saremar e Toremar, ai fini della successiva privatizzazione di tali società, nonché della cessione a titolo gratuito di un ramo d'azienda della Caremar dalla regione Campania alla regione Lazio.

Il comma 5-ter consente alle regioni di utilizzare risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate per garantire la continuità territoriale e favorire la conclusione dei processi di privatizzazione nel settore del trasporto marittimo.

Per quel che concerne ancora gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 2, al comma 1, prevede la riapertura, dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010, del termine entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze può sottoscrivere gli strumenti finanziari di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 185 del 2008. La disposizione consente inoltre al Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di prorogare ulteriormente il predetto termine, in conformità alla disciplina comunitaria.

In proposito rammenta che il citato articolo 12 del decreto-legge n. 185, ha autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, a sottoscrivere, su richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti di voto, ed emessi da banche italiane quotate o da società quotate capogruppo di gruppi bancari italiani, convertibili in azioni ordinarie su richiesta dell'emittente e computabili nel patrimonio di vigilanza degli stessi gruppi bancari.

Attraverso tali operazioni i mezzi finanziari apportati al patrimonio delle singole banche dalla vendita dei predetti strumenti finanziari contribuirebbe al miglioramento del rapporto tra mezzi patrimoniali delle banche stesse e l'ammontare del credito erogato, rafforzandone la stabilità e facilitandone l'operatività creditizia.

Il differimento previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 125 non muta le condizioni, anche economiche, per l'eventuale sottoscrizione degli strumenti finanziari restano invariate rispetto a quelle già previste.

Secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato al Senato, la disposizione corrisponde agli indirizzi assunti dagli Stati membri dell'Unione europea e dalla Commissione europea, i quali, anche alla luce dei risultati degli *stress test* compiuti sulle banche europee, hanno condiviso l'esigenza di mantenere quei meccanismi nazionali che possono consentire un eventuale intervento pubblico a sostegno degli intermediari creditizi in caso di grave crisi finanziaria.

La norma ha peraltro, secondo il Governo, carattere meramente prudenziale, in quanto non sussiste « alcun elemento che induca a ritenere che i gruppi bancari italiani abbiano esigenza di ricorrere a tali strumenti ».

Il comma 1-bis, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, esclude l'applicazione delle riduzioni delle tariffe postali previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 353 del 2003, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici nonché dalle imprese editrici di libri; la disposizione stabilisce inoltre che le tariffe postali massime applicabili a tali soggetti sono determinate con decreto del ministro dello sviluppo economico senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 1-ter, anch'esso inserito nel corso dell'esame al Senato, reca una norma di interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 45, del decreto-legge n. 112 del 2008, con il quale si era soppresso il Servizio consultivo ed ispettivo tributario presso il Ministero dell'economia e delle finanze. La norma intende chiarire che l'incarico onorario di esperto del predetto Servizio si intende cessato ad

ogni effetto, giuridico ed economico, a decorrere dall'entrata in vigore del predetto articolo 45.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, il comma 1-quater, introdotto dal Senato, modifica l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 1997, nella versione in vigore dal 20 settembre 2010, eliminando l'obbligo, per il contribuente, di presentare fideiussione per la rateizzazione delle somme, dovute all'Erario a seguito di accertamento con adesione, di importo inferiore a 50.000 euro. Tale obbligo era stato eliminato, per le somme inferiori a tale limite, dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 40 del 2010, e successivamente reintrodotto, probabilmente per un errore materiale, dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 141 del 2010, di recepimento della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori.

Interessa altresì gli ambiti di compedella Commissione Finanze il comma 1-quinquies, il quale integra l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, recentemente sostituito dal decreto-legge n. 78 del 2010, al fine di chiarire che la normativa in materia di segnalazione certificata di inizio attività, che sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta non si applica alle attività economiche a prevacarattere finanziario, comprese quelle regolate dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e quelle regolate dal Testo unico in materia di intermediazione finanziaria.

Il comma 1-sexies integra invece l'articolo 20 della già citata legge n. 241 del 1990, stabilendo che ogni controversia relativa all'applicazione della normativa in materia di silenzio assenso, ai fini del rilascio di provvedimenti amministrativi, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Il comma 2 consente alla regione Puglia di integrare, fino al 30 settembre 2010, la documentazione trasmessa per la riapertura dell'istruttoria tecnica relativa al Piano di rientro del Servizio sanitario regionale e della successiva sottoscrizione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, il cui termine di stipulazione è prorogato al 15 ottobre 2010, in modo di permettere alla regione stessa di accedere alla quota del maggior finanziamento statale in favore del settore sanitario già prevista dalla legislazione vigente per gli anni 2006 e 2008. A seguito delle integrazioni apportate al testo dal Senato, la disposizione prevede inoltre che, con decreto del Ministro dell'economia, i predetti nuovi termini possano essere differiti fino al 15 dicembre 2010.

Al riguardo ricorda che, ai sensi del citato comma 180 le regioni interessate da fenomeni di deficit economico-finanziario del proprio Servizio sanitario sono tenute ad effettuare una ricognizione delle cause di tale squilibrio e ad elaborare un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

Secondo quanto indicato dalla relazione tecnica, la norma recata dal comma 2 si rende necessaria in quanto la regione Puglia ha presentato uno schema di accordo ed un Piano che non sono stati ritenuti dal Governo idonei per rientrare dal deficit registratosi nei conti del Servizio sanitario regionale, con la conseguenza che non si è potuto procedere alla stipula del medesimo accordo entro il termine del 29 luglio 2010, previsto dalla disciplina precedente.

La disposizione consente ora alla regione Puglia di integrare la documentazione trasmessa, per consentire la riapertura dell'istruttoria tecnica sul Piano di rientro e la successiva sottoscrizione dell'accordo.

Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, consente di disapplicare gli incrementi automatici (rispettiva-

mente nella misura dello 0,15 per cento e dello 0,30 per cento) dell'aliquota IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF (nonché il blocco del *turn over* ed il divieto di effettuare spese non obbligatorie) scattati nel 2010 nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dei disavanzi sanitari, nell'ipotesi in cui i competenti tavoli tecnici che verificano l'attuazione dei predetti piani accertino, entro il 31 ottobre 2010 il venir meno delle condizioni che hanno determinato le citate misure di incremento dei predetti tributi.

In merito ricorda che, ai sensi della disciplina vigente in materia di deficit sanitari, qualora le regioni interessate non adottino i provvedimenti necessari a ripianare tali *deficit*, si applica un meccanismo automatico che prevede l'incremento, nella misura massima dell'aliquota dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF, nonché il blocco del *turn over* del personale sanitario regionale ed il divieto di effettuare spese non obbligatorie.

Il comma 2-ter stabilisce che l'onere derivante dall'applicazione dell'IVA sulle operazioni di pagamento effettuate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e dal Fondo europeo per la pesca, relativi ad interventi di sostegno la cui titolarità è riconducibile al Ministero delle politiche agricole, pari a 25,5 milioni di euro, è coperto a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

L'articolo 3, comma 1, autorizza la partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di Yeosu (Repubblica di Corea), che si svolgerà dal 12 maggio 2012 al 12 agosto 2012, e all'Esposizione internazionale orticola di Venlo (Regno dei Paesi Bassi), che si svolgerà dall'aprile all'ottobre 2012.

La norma prevede inoltre la nomina, presso il Ministero degli affari esteri, di un commissario generale del Governo italiano, deputato al coordinamento delle attività collegate alle predette manifestazioni.

Il comma 2 autorizza a tali fini la spesa di 1,5 milioni di euro per il 2010, di 2,5 milioni euro per il 2011 e di euro 9,8 milioni di euro per il 2012: ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

L'articolo 3-bis, comma 1, autorizza un contributo di 125.000 euro nel 2010 in favore del Segretariato generale dell'Unione per il Mediterraneo.

Il comma 2 prevede che a tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

L'articolo 3-ter reca una norma di interpretazione autentica di alcune previsioni dell'articolo 3, comma 1, del decretolegge n. 39 del 2009, relative alla concessione di contributi a fondo perduto per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale, di immobili condominiali e di altri immobili anche ad uso non abitativo, distrutti o danneggiati dal sisma che ha colpito l'Abruzzo. La disposizione interpretativa indica che tali contributi sono concessi a titolo di indennizzo, e che ai contratti stipulati dai beneficiari per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni e servizi connessi non si applicano le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori o appalti di servizi.

L'articolo 3-quater integra il comma 28 dell'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale stanzia risorse per incentivare le aggregazioni imprenditoriali e la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto di merci prevedendo che tali risorse potranno essere utilizzate sia per il completamento di

progetti di aggregazione o formazione sia per l'avvio di ulteriori progetti in materia.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Nel corso dell'esame al Senato è stato inoltre modificato l'articolo unico del disegno di legge di conversione, inserendovi un nuovo comma 2 che proroga fino al 31 maggio 2011 il termine di esercizio della delega legislativa per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, nonché dei termini di presentazione ed approvazione dei medesimi schemi.

Considerata la relativa esiguità degli aspetti del provvedimento rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone quindi esprimere su di esso nulla osta.

Alberto FLUVI (PD) pur sottolineando le proprie perplessità sul merito complessivo del provvedimento, condivide la proposta del relatore di limitarsi ad esprimere su di esso un nulla osta relativamente agli specifici ambiti di competenza della Commissione Finanze: dichiara pertanto il voto favorevole del proprio gruppo su tale proposta.

Francesco BARBATO (IdV) concorda con l'esigenza di limitare la valutazione della Commissione agli aspetti di diretto interesse della Commissione, dichiarando il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di nulla osta avanzata dal relatore.

Maurizio BERNARDO (PdL) esprime il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di nulla osta formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

SOMMARIO

DICOI	TITT	TONT
RISOI	JUZ.	IONI:

7-00369 Di Centa: Sulla dichiarazione di monumento nazionale per il Monumento alle	
Portatrici Carniche sito a Timau, nel comune di Paluzza (UD) (Discussione e rinvio)	31
7-00374 De Torre: Applicazione ed eventuale revisione della legge n. 440 del 1997, istitutiva	
dell'autonomia scolastica (Discussione e rinvio)	32
ALLEGATO (Tabella presentata dal Governo)	35
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di Confindustria, Conferenza dei Rettori e delle Università	
Italiane (CRUI), del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e del Consiglio Nazionale degli	
Studenti Universitari (CNSU)	34

RISOLUZIONI

Giovedì 23 settembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Luigi NICOLAIS, indi del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, università e ricerca Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 13.45.

7-00369 Di Centa: Sulla dichiarazione di monumento nazionale per il Monumento alle Portatrici Carniche sito a Timau, nel comune di Paluzza (UD).

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione all'ordine del giorno.

Manuela DI CENTA (Pdl) illustra la risoluzione in titolo, di cui raccomanda l'approvazione, che è stato sottoscritta da rappresentanti di gruppi di maggioranza e minoranza. Ricorda che con essa si chiede di riconoscere la storia e l'impegno di alcune donne della zona di Carnia, in particolare nel comune di Paluzza, che nel corso della prima guerra mondiale letteralmente presenziarono il fronte austriaco, lasciato sguarnito dagli italiani. Queste prime soldatesse svolsero un ruolo fondamentale nel sostenere le attività di resistenza in quel periodo, portando viveri e munizioni sulle spalle, con carichi che arrivavano fino a 30, 40 chili. Sottolinea, in particolare, che una di loro, Maria Plozner, fu uccisa proprio nel corso di queste incursioni da un cecchino austriaco, avendo per questo ottenuto dal Presidente della Repubblica, nel 1997, la medaglia d'oro al valore militare e alla memoria. La risoluzione in discussione intende quindi valorizzare l'eroicità di queste donne, dichiarando monumento nazionale quello oggi esistente a Timau nel comune di Paluzza.

Il sottosegretario Guido VICECONTE con riferimento alla risoluzione in discussione, con la quale si chiede l'impegno del Governo a dichiarare il Monumento delle Portatrici Carniche, realizzato dallo scultore Antonio Tinaglia nel 1992, monumento nazionale ai sensi del Codice dei beni culturali, fa presente che il Codice dei beni culturali non prevede la fattispecie della dichiarazione dello status di monumento nazionale. È necessario invece richiamare l'articolo 10 comma 3, lettera d), ai sensi del quale sono beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13, le cose immobili e mobili, a chiunque appartengano, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria, della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Precisa che sulla base di tale disposto, è possibile pertanto riconoscere e dichiarare l'importanza storica del monumento in questione, ovvero sottolinearne, con un decreto dichiarativo, il valore culturale come segno tangibile del valore civile dell'operato delle portatrici carniche durante la Grande Guerra.

Segnala che ciò è possibile in quanto, nel caso del riconoscimento dell'interesse culturale di un bene ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d), non viene dichiarato l'interesse dell'opera in se ma ciò che essa rappresenta. Pertanto, non è vincolante che l'opera abbia più di cinquanta anni. Sulla base di quanto esposto, rappresenta che il Ministero per i beni e le attività culturali, attraverso le proprie articolazioni territoriali, può prendere in considerazione la possibilità di sottoporre a tutela il bene in questione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 3, lettera d) citato. Condivide pertanto l'impegno richiesto al Governo nella risoluzione in discussione, nei termini sopra indicati.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. 7-00374 De Torre: Applicazione ed eventuale revisione della legge n. 440 del 1997, istitutiva dell'autonomia scolastica.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione all'ordine del giorno.

Maria Letizia DE TORRE (PD) illustra la risoluzione in titolo, di cui raccomanda l'approvazione. Ricorda che occorrerebbe rivedere l'uso del Fondo per l'autonomia scolastica di cui alla legge n. 440 del 1997 e comprendere se gli obiettivi posti in quella legge siano stati o meno raggiunti. Auspica quindi che il Governo possa dare la propria disponibilità in tal senso, al fine di accrescere l'autonomia scolastica.

Il sottosegretario Guido VICECONTE ricorda che la legge n. 440 del 18 dicembre 1997 ha istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. Sottolinea che il predetto Fondo è destinato alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica; all'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie; all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico; alla formazione del personale della scuola; alla realizzazione di iniziative di formazione post-secondaria non universitaria; allo sviluppo della formazione continua e ricorrente; agli interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi; ad interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico; alla realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione degli organici provinciali, l'incremento dell'offerta formativa; alla realizzazione di interventi integrati; alla copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea.

Segnala che la legge prevede che le disponibilità del Fondo sono ripartite in attuazione delle annuali direttive ministeriali, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che definiscono gli interventi prioritari; i criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione; le indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi. Con le stesse direttive sono inoltre individuati gli interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap previsti dalla legge n. 69 del 22 marzo 2000. Aggiunge che per l'anno 2010, le risorse finanziarie iscritte in bilancio sul capitolo 1270 dello stato di previsione del Ministero che rappresenta, per gli interventi da realizzare in attuazione delle leggi suddette, ammontano complessivamente ad euro 130.213.306,00. Precisa tuttavia che, per effetto di accantonamenti di bilancio disposti dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle vigenti disposizioni, la disponibilità complessiva ai fini del riparto è di euro 128.943.627,00. Ricorda che sullo schema di direttiva per il 2010 è stato già acquisito il prescritto parere della Commissione cultura della Camera ed è ora in corso l'esame da parte della omologa Commissione del Senato. Ritiene superfluo soffermarsi nuovamente sui contenuti analitici dello schema di direttiva - per il dettaglio rimanda ai dati già in possesso della Commissione -, limitandosi ad esporne sinteticamente il quadro complessivo. Evidenzia che il ministero ha elaborato lo schema di direttiva per il 2010 fornendo, per ciascun settore di intervento, indicazioni coerenti con la riforma scolastica in corso. Le risorse disponibili sono state ridistribuite concentrando l'impegno sui comparti ritenuti più strategici, quali l'ampliamento dell'offerta formativa; la formazione e il sostegno all'innovazione; la scuola digitale; il miglioramento dell'offerta formativa nelle scuole paritarie; l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap o ospedalizzati; l'istruzione post-secondaria e per gli adulti; la valutazione degli apprendimenti; la promozione, il sostegno e la documentazione

dell'innovazione. In tale prospettiva, con riferimento al primo obiettivo - l'ampliamento dell'offerta formativa -, sono state incrementate le risorse destinate alla formazione del personale della scuola da 4 a 12 milioni di euro. Quanto al secondo obiettivo, relativo a formazione e sostegno all'innovazione, ricorda che le iniziative a sostegno del personale scolastico sono legate prioritariamente al processo di riforma in atto, con particolare riferimento alla formazione in lingua inglese dei docenti di scuola primaria. Sono altresì previste misure di formazione in ingresso e in servizio per i dirigenti scolastici, per promuovere modalità di espletamento delle funzioni sempre più attive, consapevoli e responsabili, in un'ottica di continuo miglioramento del funzionamento amministrativo e contabile delle scuole.

Evidenzia inoltre che non sono previsti cambiamenti, rispetto al 2009, per quanto riguarda, rispettivamente, gli obiettivi riferiti alla scuola digitale, al potenziamento dell'offerta formativa nelle scuole paritarie e all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap o ospedalizzati. È prevista invece una diminuzione delle risorse destinate all'istruzione post-secondaria e degli adulti, e ciò in linea con la riorganizzazione dei Centri per l'istruzione degli adulti. Gli interventi per l'istruzione post-secondaria sono rivolti in particolare ad una prospettiva di sviluppo in coerenza con il riordino degli istituti tecnici e professionali, mentre l'offerta formativa per gli adulti mira soprattutto all'acquisizione delle competenze-chiave di cittadinanza, ivi compreso l'apprendimento della lingua italiana da parte degli adulti immigrati. Ricorda quindi che si è previsto l'aumento degli stanziamenti dedicati alla valutazione degli apprendimenti e all'innovazione. In particolare, per quest'ultimo obiettivo, gli interventi potranno estendersi alla ricerca sui processi di trasformazione degli ambienti di apprendimento anche attraverso l'utilizzo delle innovazioni tecnologiche, dei libri digitali, degli ambienti interattivi. Aggiunge che in relazione ai punti da a) a f) della risoluzione, le esigenze ivi sottese sembrano corrispondere, in linea di massima, alle priorità già individuate dal ministero, come risultano definite, fra l'altro, nell'atto di indirizzo del Ministro dell'istruzione del 30 marzo 2009 e nella direttiva generale sull'azione amministrative e la gestione 2009. Rileva, infatti, che, secondo la prospettiva delineata dalla strategia di Lisbona, sono stati assunti come obiettivi prioritari, fra gli altri: la promozione di una strategia di sviluppo della dimensione europea dell'educazione, in termini di valori, conoscenze, motivazioni ed opportunità, attraverso la valorizzazione dell'autonomia degli istituti scolastici; il miglioramento della qualità dell'offerta scolastica, anche con riferimento alla qualità delle relative strutture e valorizzando la formazione del personale della scuola: la valorizzazione dell'autonomia degli istituti scolastici statali, in un'ottica di sostegno alla qualità dell'azione didattica e di riqualificazione della spesa pubblica; l'introduzione di metodi di valutazione oggettiva degli studenti, degli insegnanti e delle scuole e la misurazione del risultato dell'azione educativa sul singolo ragazzo quanto a valore aggiunto di cognizioni e crescita rispetto al momento d'ingresso, considerando obiettivo irrinunciabile l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza previste a conclusione dell'obbligo di istruzione per i giovani e per la popolazione adulta nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita e in questa direzione vanno le direttive ministeriali rivolte all'INVALSI; la promozione di un piano di innovazione centrato sull'introduzione delle tecnologie nella didattica.

Con riferimento al primo impegno previsto dalla risoluzione, quello di fornire tutti gli elementi utili finalizzati alla valutazione tecnica della legge n. 440 del 1997, informa che, per quanto riguarda la formazione del personale, le risorse finanziarie previste dalla n. 440 programmate nel 2009 e messe a disposizione nell'anno 2010 per lo sviluppo dell'autonomia sco-

lastica, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, ammontano complessivamente a 4 milioni di euro in termini di spesa impegnata con una disponibilità residua di euro 598.157, 24. Ricorda che dati analitici in proposito risultano dalla tabella di cui dà lettura (vedi allegato). Relativamente all'attuazione dell'autonomia scolastica per il quadriennio 2004-2008, ricorda che puntuali elementi sono contenuti nella relazione inviata dal Ministro il 24 giugno 2010 ai Presidenti dei due rami del Parlamento; a detta relazione è allegata la dettagliata descrizione delle fasi di attuazione, degli obiettivi e delle finalità dei progetti nazionali posti in essere nello stesso quadriennio per l'attuazione dell'autonomia scolastica. Con riguardo, infine, al secondo impegno previsto dalla risoluzione, relativo all'eventuale revisione della legge n. 440 del 1997, segnala che opportune riflessioni e valutazioni potranno essere fatte alla luce delle utili indicazioni che scaturiranno nel corso della discussione della risoluzione stessa, ferma restando l'esigenza di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 23 settembre 2010.

Audizione di rappresentanti di Confindustria, Conferenza dei Rettori e delle Università Italiane (CRUI), del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 16.40.

ALLEGATO

7-00374 De Torre: Applicazione ed eventuale revisione della legge n. 440 del 1997, istitutiva dell'autonomia scolastica.

TABELLA PRESENTATA DAL GOVERNO

Tabella riassuntiva delle risorse finanziarie (L.440/97) programmate nel 2009 e messe a disposizione nell'anno 2010 per lo sviluppo dell'Autonomia scolastica L.59/97.

Esercizio finanziario: anno 2010 Esercizio provenienza: anno 2009

Stato	Oggetto di Spesa	Totale impegnato	Disponibilità residua	Beneficiario
Registrato Ragioneria	Formazione ins. Scuola primaria lingua inglese	€ 2.100.000,00	€ 315.000,00	IST. NAZ. DOCUM. INNOV. E RIC. EDUCAT.
Registrato Ragioneria	Formazione personale neo immesso in ruolo nel corrente a.s.	€ 49.955,00	€ 7.494,00	IST. NAZ. DOCUM. INNOV. E RIC. EDUCAT.
Registrato Ragioneria	Formazione personale A.T.A.	€ 139.731,55	€ 20.960,55	IST. NAZ. DOCUM. INNOV. E RIC. EDUCAT.
Registrato Ragioneria	Piano ISS	€ 157.500,45	€ 31.500.09	IPSIA CATTANEOCARLO
Registrato Ragioneria	Progetto didattica della comunicazione didattica	€ 195.000,00	€ 39.000,00	LC SCIPIONE MAFFEI
Registrato Ragioneria	Progetto Qualità nella scuola	€ 280.000,00	€ 0,00	DIRIGENTE GENERALE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - CAMPANIA
Registrato Ragioneria	Progetto matabel	€ 50.000,00	€ 7.500,00	IST. NAZ. DOCUM. INNOV. E RIC. EDUCAT.
Registrato Ragioneria	Progetto di base Poseidon	€ 50.000,00	€ 7.500,00	IST. NAZ. DOCUM. INNOV. E RIC. EDUCAT.
Registrato Ragioneria	Azione formativa tema intercultura e integrazione alunni stranieri	€ 50.000,00	€ 0,00	DIRIGENTE GENERALE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - VENETO
Registrato Ragioneria	Progetto matabel	€ 504.290,00	€ 100.498,00	DIRIGENTE GENERALE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE – ABRUZZO ED ALTRI
Registrato Ragioneria	Formazione personale docente area linguistico- letterario Piano Poseidon	€ 143.511,00	€28.702,20	DIRIGENTE GENERALE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - ABRUZZO ED ALTRI
Registrato Ragioneria	Piano di formazione Insegnare scienze	€ 200.012,00	€40.002,40	DIRIGENTE GENERALE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - ABRUZZO ED ALTRI
Registrato Ragioneria	Progetto dirigenti scolastici Benessere e disagio	€ 80.000,00	00,00	DIRIGENTE CENERALE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - EMILIA ROMAGNA

Totale € 4.000.000,00 € 598.157,24
--

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. Nuovo testo	
C. 2260/A e abb. (Parere alla XIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	36
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari. C. 670 Lussana,	
C. 1179 Mancuso e C. 3703 Governo (Esame e rinvio)	38

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 settembre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 10.05.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

Nuovo testo C. 2260/A e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lucio BARANI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XIII Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del nuovo testo del disegno di legge n. 2260-A Governo, quale risultante dagli emendamenti approvati in sede referente successivamente al rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea nella seduta del 10 febbraio 2010, al quale risultano abbinate

altre proposte di legge. In proposito, ricorda che la Commissione aveva già espresso parere favorevole sul provvedimento in esame nella seduta del 5 novembre 2009; successivamente, tuttavia, il testo ha subito notevoli modifiche, che passa a illustrare, seppur limitatamente ai profili di competenza della Commissione medesima, omettendo le disposizioni di cui la XIII Commissione ha proposto lo stralcio.

A tale riguardo, segnala, in particolare, che l'articolo 2, comma 1-quinquies, istituisce il sistema di qualità nazionale denominato «Sistema di produzione integrata ». Il Sistema è finalizzato a garantire una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e tutela ambientale. Il Sistema assicura che le attività agricole e zootecniche siano esercitate in conformità a norme tecniche di produzione integrata, come definita al comma 1-sexies; la verifica del rispetto delle norme tecniche è eseguita in base a uno specifico piano di controllo da organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti. Il successivo comma 1-sexies definisce, appunto, « produzione integrata» il sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici. I requisiti e i dettagli tecnici che contraddistinguono la produzione integrata, nonché le procedure di coordinamento da seguire da parte delle autonomie territoriali che hanno già istituito il sistema di produzione integrata nei propri territori con legge regionale, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La produzione che risulta conforme al Sistema può essere contraddistinta da uno specifico segno distintivo, prevedendo un opportuno coordinamento con eventuali segni distintivi già adottati dalle regioni per la produzione integrata. In base al successivo comma 1-octies, l'adesione al Sistema è aperta a tutti gli operatori su base volontaria.

L'articolo 5-bis, commi 4, 5, 6 e 7, reca una serie di novelle, rispettivamente, alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, alla legge 13 novembre 1960, n. 1407, e alla legge 24 luglio 1962, n. 1104, al fine, tra l'altro, di rafforzare l'azione di repressione delle frodi alimentari, inasprendo le sanzioni a carico di chi vìola le norme del settore.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di etichettatura di prodotti alimentari. Il comma 1, in particolare, prevede che, al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonché al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari, è obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure di cui al presente articolo, riportare nell'etichettatura di tali prodotti, oltre

alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza e, in conformità alla normativa comunitaria, dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale. I restanti commi dell'articolo 6 non hanno subito modifiche di rilievo.

Segnala, infine, che l'articolo 7, recante misure sanzionatorie per la produzione e il commercio di mangimi, non è stato modificato.

Condividendo le finalità del provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole e invita la presidenza a verificare la possibilità di procedere all'espressione del parere già nella seduta odierna, atteso che il disegno di legge in esame è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla seduta di martedì prossimo.

Giuseppe PALUMBO, presidente, precisa che, per prassi, la Commissione dedica almeno due sedute all'esame dei progetti di legge in sede consultiva. Tuttavia, per le ragioni evidenziate dal relatore, la Commissione potrebbe, qualora non vi fossero obiezioni e senza che ciò costituisca precedente, procedere già nella seduta odierna all'espressione del prescritto parere.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) osserva che, per quanto di competenza della Commissione, il disegno di legge in esame risponde alla condivisibile finalità di innalzare il livello di tutela della salute dei consumatori e di favorire, al tempo stesso, la competitività del settore agroalimentare. Ritiene, quindi, che, a condizione che ciò non costituisca precedente, si possa procedere già oggi all'espressione del parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 settembre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 10.25.

Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari.

C. 670 Lussana, C. 1179 Mancuso e C. 3703 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mariella BOCCIARDO (PdL), relatore, esprime apprezzamento per la decisione del Governo di intervenire sul tema degli impianti protesici mammari. In particolare, ritiene che anche il divieto, per le donne minorenni, di effettuare questo genere di intervento per ragioni esclusivamente estetiche si renda necessario a fronte della diffusione del fenomeno tra le ragazze, con il consenso dei genitori.

Ricorda, quindi, che sul tema della sicurezza degli impianti di protesi mammarie sono stati presentati tre progetti di legge, due di iniziativa parlamentare e uno, il più recente, del Governo.

Il disegno di legge n. 3703 del Governo si compone di quattro articoli e disciplina l'istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari. Come evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento, negli ultimi anni si è registrato un continuo aumento del numero delle donne che decidono di ricorrere a protesi mammarie, a scopo di ricostruzione chirurgica o per ragioni estetiche. Nonostante la ricerca abbia evidenziato che il ricorso a tali impianti può comportare conseguenze sulla salute della donna, tali rischi ten-

dono ad essere sottovalutati dalle donne che decidono di ricorrervi, anche per mancanza di un'adeguata informazione sulla sicurezza dei prodotti e sulle condizioni di adeguato utilizzo degli stessi. Pertanto, il provvedimento in esame ha la finalità di introdurre disposizioni più severe a garanzia dei requisiti di sicurezza delle protesi mammarie e a tutela del diritto all'informazione delle pazienti. Sul testo del disegno di legge del Governo la Conferenza Stato-regioni ha espresso il proprio parere l'8 luglio scorso. Dei rilievi espressi in quella sede il Governo ha tenuto conto mediante una riformulazione degli articoli 1 e 3.

Venendo più nel dettaglio all'esame del contenuto delle singole disposizioni, evidenzia che l'articolo 1 abilita, rispettivamente, il Ministero della salute e le regioni e le province autonome a istituire il registro nazionale e i registri regionali degli impianti protesici mammari effettuati in Italia, nell'ambito della chirurgia plastica ed estetica, inquadrandoli nel campo del monitoraggio clinico ed epidemiologico delle attività di chirurgia e medicina plastica ed estetica (commi 1 e 2).

Le finalità dell'istituzione dei registri (enunciate al comma 3) sono riconducibili: al monitoraggio clinico del soggetto sottoposto ad impianto, per prevenire le complicanze e migliorare la gestione degli eventuali effetti indesiderati e degli esiti a distanza; al monitoraggio epidemiologico, a scopo di studio e di ricerca scientifica in campo clinico e biomedico e di programmazione, gestione, valutazione e controllo dell'assistenza sanitaria.

I dati raccolti per il perseguimento di queste finalità sono, in particolar modo, quelli relativi alla durata degli impianti, agli effetti collaterali ad essi connessi, all'incidenza dei tumori mammari e delle malattie autoimmuni e vengono acquisiti nel rispetto della normativa e dei principi in materia di protezione dei dati personali. Viene inoltre specificato che gli obiettivi della raccolta e del trattamento dei dati da parte dei registri regionali sono quelli del

monitoraggio clinico ed epidemiologico, mentre soltanto quest'ultimo è l'obiettivo perseguito dalla raccolta dei dati e dal trattamento dell'informazione da parte del registro nazionale (commi da 4 a 6). Vengono inoltre individuati i soggetti aventi diritto all'accesso e al trattamento dei dati raccolti nei registri (comma 7).

In particolare, i medici e gli altri professionisti sanitari che prendono in cura il soggetto sottoposto all'impianto accedono ai registri regionali – previa autorizzazione del titolare del registro – per l'inserimento e la consultazione dei dati individuali e nominativi per le finalità del monitoraggio clinico.

Al Ministero della salute ed alle regioni è invece consentito, rispettivamente, il trattamento dei dati raccolti nel registro nazionale e nei registri regionali per le finalità del monitoraggio epidemiologico, nei limiti delle competenze ad essi spettanti, senza l'utilizzo dei dati identificativi dei soggetti, secondo le modalità definite con il regolamento previsto dal successivo comma 8.

Infine, è consentito agli interessati che ne facciano richiesta l'accesso ai dati dei registri per finalità di ricerca scientifica in campo clinico e biomedico nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle regole stabilite con il citato regolamento.

Il comma 8 dell'articolo 1 rimette, infatti, ad un regolamento da adottare con decreto ministeriale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, la disciplina: della raccolta dei dati nel registro nazionale, istituito presso la Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della salute, e del debito informativo delle regioni e province autonome nei confronti del registro nazionale; dei tipi di dati sensibili e delle operazioni eseguibili; dei soggetti aventi diritto all'accesso al registro nazionale e ai registri regionali; dei modi di trasmissione tra i registri regionali dei dati raccolti fuori della regione di residenza del paziente; delle garanzie e misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali; della modalità di individuazione di un codice identificativo del soggetto che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.

Fa presente, poi, che l'articolo 2, in tema di limiti di età, consente l'impianto di protesi mammaria a soli fini estetici soltanto su coloro che abbiano compiuto la maggiore età. Con questa disposizione si tiene conto di numerose raccomandazioni espresse in sede comunitaria.

L'articolo 3 disciplina le modalità di custodia e di accesso ai registri. Viene rimesso a provvedimenti regionali e provinciali l'individuazione delle unità organizzative delle regioni e province autonome presso le quali vengono custoditi i registri regionali. I dati individuali sono comunicati ai registri regionali dai medici e dagli altri professionisti sanitari che prendono in cura il soggetto sottoposto all'impianto, operanti nelle strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate dove sono eseguiti gli interventi o seguite le complicanze o gli effetti non desiderati. La comunicazione del dato avviene mediante l'attribuzione di un codice identificativo univoco che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato. Tuttavia, qualora sia necessario risalire all'identificazione dell'interessato - per il verificarsi di incidenti correlati allo specifico tipo o modello di protesi impiantata –, la decodificazione dei dati avviene con le modalità stabilite nel regolamento sopracitato, nel rispetto della normativa vigente e garantendo la rintracciabilità dei dati. Viene poi stabilito l'obbligo di ciascuna struttura sanitaria di predisporre un foglio illustrativo per ogni impianto protesico mammario contenente una serie di informazioni dettagliate. È dovere del medico raccogliere il consenso informato del paziente. Spetta alle regioni e alle province autonome la verifica della coerenza tra le informazioni contenute nei foglietti illustrativi e lo stato attuale delle conoscenze scientifiche (comma 3). Le linee guida per la compilazione del foglio illustrativo vengono stabilite, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, dalle regioni e dalle province autonome. Su questo punto, ritiene che, trattandosi di linee guida, sarebbe più opportuno che a dettare le linee fosse un organo centrale, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 4, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria abilitando le amministrazioni interessate a provvedere agli adempimenti previsti dalla legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Passando a illustrare brevemente le altre proposte di legge in esame, ricorda che la proposta di legge n. 670 Lussana si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 istituisce, presso il Ministero della salute, il registro nazionale degli impianti protesici mammari, al fine di conservare i dati relativi agli impianti protesici mammari impiantati in Italia, nell'ambito sia della chirurgia plastica sia della chirurgia estetica. Per motivi di studio o di ricerca l'accesso ai dati del registro nazionale è consentito a tutti coloro che ne facciano richiesta, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e delle altre disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia. È prevista l'emanazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un regolamento del Ministro della salute, al fine di disciplinare la struttura e l'attività del registro nazionale.

L'articolo 2 istituisce un registro degli impianti protesici mammari presso ogni regione e provincia autonoma. Il registro è custodito presso gli assessorati competenti in materia di sanità, per la raccolta dei dati relativi agli impianti protesici mammari impiantati nel territorio di riferimento e la loro trasmissione al registro nazionale. Nella predisposizione del suddetto registro, le regioni e le province autonome si avvalgono delle rispettive commissioni oncologiche.

L'articolo 3 riguarda gli obblighi informativi alle pazienti. In particolare, la

struttura, pubblica o privata, autorizzata a effettuare interventi di chirurgia plastica mammaria predispone per ogni impianto protesico un foglietto illustrativo e raccoglie una dichiarazione scritta della paziente, attestante la presa in visione del foglietto illustrativo, con l'accettazione dei rischi connessi all'impianto protesico. Per la manifestazione del consenso necessario ai fini dell'esecuzione dell'intervento di plastica mammaria è richiesta la maggiore età. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le regioni e le province autonome definiscono le linee guida per la compilazione del suddetto foglietto illustrativo e per l'acquisizione del consenso scritto.

L'articolo 4 stabilisce che l'istituzione e la tenuta del registro nazionale e dei registri regionali sia a carico dell'ordinario stanziamento del Fondo sanitario nazionale di parte corrente.

Ricorda, poi, che anche la proposta di legge n. 1179 Mancuso si compone di 4 articoli, e istituisce, presso il Ministero della salute, il registro nazionale degli impianti protesici mammari (articolo 1). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, è adottato un regolamento del Ministro della salute recante la disciplina della struttura e delle attività del registro.

L'articolo 2 stabilisce che nel registro nazionale sono raccolti i dati degli impianti protesici mammari impiantati in Italia, nell'ambito di interventi di chirurgia plastica o estetica, la cui consultazione è permessa agli organismi competenti e a tutti i presìdi medico-chirurgici che ne facciano richiesta, per conoscere il numero degli impianti utilizzati, nonché a fini di studio e ricerca.

L'articolo 3 prevede l'istituzione da parte delle regioni e delle province autonome degli omonimi registri degli impianti protesici mammari, presso gli assessorati competenti in materia di sanità, e avvalendosi delle rispettive commissioni oncologiche; i registri regionali si coordinano con il registro nazionale ai fini della trasmissione e della raccolta dei dati presso il Ministero della salute.

L'articolo 4 stabilisce, infine, che l'istituzione e la tenuta del registro nazionale e dei registri regionali è a carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente.

Conclude evidenziando che le proposte di legge n. 670 e n. 1179 prevedono entrambe l'istituzione da parte delle regioni e delle province autonome degli omonimi registri degli impianti protesici mammari, presso gli assessorati competenti in materia di sanità, e avvalendosi delle rispettive commissioni oncologiche, mentre il provvedimento del Governo ha scelto la strada di affidare alle Regioni e alle province autonome l'autonomia di scelta dell'organismo organizzativo di gestione del registro.

Luciana PEDOTO (PD) chiede chiarimenti in ordine all'applicazione anche alle strutture sanitarie private dell'obbligo di trasmettere i dati relativi agli interventi chirurgici per l'impianto di protesi mammarie, ricordando come tali strutture attualmente omettano spesso di raccogliere e conservare tali dati.

Mariella BOCCIARDO (PdL), relatore, conferma che le disposizioni cui fa riferimento la collega Pedoto si applicano, naturalmente, anche alle strutture sanitarie private.

Giuseppe PALUMBO, presidente, sottolinea la rilevanza della questione sollevata dalla collega Pedoto, dal momento che ad oggi, purtroppo, non è consentito effettuare interventi chirurgici con finalità meramente estetiche all'interno delle strutture sanitarie pubbliche, neanche a pagamento, e, pertanto, la gran parte degli interventi per l'impianto di protesi mammarie avviene in strutture private.

Gianni MANCUSO (PdL) esprime apprezzamento per l'iniziativa assunta dal Governo con la presentazione del disegno di legge all'esame della Commissione. Come è noto, l'attenzione dei mezzi di informazione si concentra sugli aspetti estremi ed eccessivi del fenomeno, ma, indubbiamente, esso è venuto assumendo dimensioni tali da rendere necessaria una regolazione più stringente. L'istituzione di un registro nazionale degli impianti protesici mammari, su cui verte anche la proposta di legge di cui è primo firmatario, permetterà sia al personale medico e sanitario sia alle donne che intendano sottoporsi a questo genere di intervento, di basare le proprie scelte su informazioni complete e aggiornate. Invita, infine, il relatore e il Governo a tenere nella massima considerazione i rilievi della Conferenza Stato-regioni, la quale ha espresso, comunque, una valutazione complessivamente positiva.

Mariella BOCCIARDO (PdL), relatore, precisa, rivolta al collega Mancuso, che il Governo ha accolto sostanzialmente tutte le proposte emendative della Conferenza Stato-regioni, ad eccezione di quelle relative alla clausola di invarianza della spesa e all'articolo 3, comma 3, rispetto al quale non è stata accolta la proposta di inserire un riferimento alla durata « prevista » dell'impianto.

Il sottosegretario Francesca MARTINI, dopo aver ringraziato l'onorevole Bocciardo per l'esauriente relazione, evidenzia come il disegno di legge in esame verta su un tema di grande rilevanza per la salute delle donne, il quale, fino ad oggi, è stato totalmente trascurato. Attualmente, infatti, non sono disponibili dati sul follow-up degli impianti protesici mammari, il che è particolarmente grave quando si tratti, come in questo caso, di dispositivi medici a tempo. Sottolinea, altresì, come la conoscenza di questi dati sia fondamentale anche al fine di valutare l'incidenza di detti impianti sugli accertamenti volti alla diagnosi precoce del tumore al seno. Il disegno di legge in esame risponde, inoltre,

all'esigenza di offrire ai pazienti maggiori garanzie in ordine alla professionalità di chi esegue l'intervento, atteso che qualsiasi medico chirurgo è attualmente abilitato ad eseguirlo. Infine, il provvedimento, una volta approvato, contribuirebbe all'emersione del lavoro « sommerso », che, in questo settore, appare particolarmente diffuso. Auspica, per le ragioni esposte, la rapida approvazione del provvedimento in

esame e invita la Commissione a valutare, a tempo debito, l'opportunità di un suo trasferimento alla sede legislativa.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

SOMMARIO

Audizione di Maurizio Bolognetti, esperto in materia ambientale per la situazione nella regione Basilicata (Svolgimento e conclusione)	43
Audizione del presidente della regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, dell'assessore all'ambiente della regione Calabria, Francesco Pugliano, e del direttore generale del dipartimento ambiente della regione Calabria, Bruno Gualtieri (Svolgimento e conclusione)	44
Audizione dell'amministratore delegato di Veolia Tec, Enrico Friz (Svolgimento e conclusione)	44
Audizione del presidente della Syndial spa, Sergio Polito (Svolgimento e conclusione)	45
Audizione del capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Michele Corradino, e del direttore della direzione tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Marco Lupo (Svolgimento e conclusione)	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45

Giovedì 23 settembre 2010 — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 8.35.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione di Maurizio Bolognetti, esperto in materia ambientale per la situazione nella regione Basilicata.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Maurizio Bolognetti, esperto in materia ambientale

per la situazione nella regione Basilicata, che ringrazia per la sua presenza.

Maurizio BOLOGNETTI, esperto in materia ambientale per la situazione nella regione Basilicata, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alessandro BRATTI (PD), i senatori Gianpiero DE TONI (IdV) e Magda NEGRI (PD) nonché il deputato Gaetano PECORELLA, presidente.

Maurizio BOLOGNETTI, esperto in materia ambientale per la situazione nella regione Basilicata, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, presidente, ringrazia Maurizio Bolognetti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.20.

Giovedì 23 settembre 2010. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 14.10.

Il deputato Gaetano PECORELLA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Avverte quindi che il prefetto Goffredo Sottile, ex commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza del settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria, ha comunicato di non poter partecipare alla seduta odierna, asserendo di non aver ricevuto la relativa convocazione.

Audizione del presidente della regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, dell'assessore all'ambiente della regione Calabria, Francesco Pugliano, e del direttore generale del dipartimento ambiente della regione Calabria, Bruno Gualtieri.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, presidente, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente della regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, dell'assessore all'ambiente della regione Calabria, Francesco Pugliano, e del direttore generale del dipartimento ambiente della regione Calabria, Bruno Gualtieri, che ringrazia per la loro presenza.

Giuseppe SCOPELLITI, presidente della regione Calabria, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alessandro BRATTI (PD), la senatrice Dorina BIANCHI (UdC) e il deputato Gaetano PECORELLA, presidente.

Giuseppe SCOPELLITI, presidente della regione Calabria, risponde ai quesiti posti.

Francesco PUGLIANO, assessore all'ambiente della regione Calabria, fornisce alcuni chiarimenti.

Intervengono a più riprese, per porre ulteriori quesiti, i deputati Alessandro BRATTI (PD) e Gaetano PECORELLA, presidente, e la senatrice Dorina BIANCHI (UdC).

Bruno GUALTIERI, direttore generale del dipartimento ambiente della regione Calabria, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *pre-sidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta sospesa alle 15.20, riprende alle 15.25.

Audizione dell'amministratore delegato di Veolia Tec, Enrico Friz.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Enrico Friz, amministratore delegato di Veolia Tec, accompagnato da Carlo Alfiero, presidente di Veolia Tec, che ringrazia per la loro presenza.

Enrico FRIZ, amministratore delegato di Veolia Tec, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD) e Gaetano PE-CORELLA, *presidente*.

Enrico FRIZ, amministratore delegato di Veolia Tec, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, presidente, ringrazia gli intervenuti per il

contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 15.40, riprende alle 15.45.

Audizione del presidente della Syndial spa, Sergio Polito.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Sergio Polito, presidente della Syndial spa, accompagnato dall'avvocato Valeria Scasciamacchia, che ringrazia per la loro presenza.

Sergio POLITO, presidente della Syndial spa, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD) e Gaetano PE-CORELLA, *presidente*, e il senatore Gennaro CORONELLA (PdL).

Sergio POLITO, presidente della Syndial spa, risponde ai quesiti posti.

Valeria SCASCIAMACCHIA, *Syndial spa*, fornisce un chiarimento.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta sospesa alle 15.55, riprende alle 16.

Audizione del capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Michele Corradino, e del direttore della direzione tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Marco Lupo.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, presidente, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Michele Corradino, e del direttore della direzione tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Marco Lupo, che ringrazia per la loro presenza.

Michele CORRADINO, capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD) e Gaetano PE-CORELLA, *presidente*.

Michele CORRADINO, capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e Marco LUPO, direttore della direzione tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *pre-sidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.45 alle 16.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (V e IX)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
SEDE REFERENTE:	
DL 125/10: Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria. Proroga del termine di esercizio della delega legislativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di amministrazioni pubbliche. C. 3725 Governo, approvato dal Senato (Esame e rinvio)	3
II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	13
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione sulla situazione degli istituti penitenziari di rappresentanti di: Consulta permanente cittadina del Comune di Roma per i problemi penitenziari, Conferenza nazionale volontariato giustizia e Seac, Ristretti orizzonti, Arci nazionale carcere, CNCA, Gruppo Abele, UISP, Forum droghe, Consorzio Open, Fondazione Villa Maraini, LILA, Forum nazionale per la tutela della salute dei detenuti, Legacoopsociali nazionale, A Roma. Insieme	18
V Bilancio, tesoro e programmazione	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di delibera CIPE n. 83/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Quadro aggiornato di dettaglio degli interventi da avviare nel triennio ». Atto n. 244 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	19
Schema di delibera CIPE n. 103/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Assegnazione finanziamento per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno ». Atto n. 245 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	20
Schema di delibera CIPE n. 121/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Assegnazioni in vista della realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina ». Atto n. 246 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23
VI Finanze	
COMITATO RISTRETTO:	
Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. C. 2699-ter, approvata dal Senato C. 1964 Barbato C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini	24

AUDIZIONI:
Audizione del Presidente vicario della CONSOB, Vittorio Conti, nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito (COM (2010) 289 definitivo) (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)
Sull'ordine dei lavori
SEDE CONSULTIVA:
DL 125/10: Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria. C. 3725 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e IX) (Esame e conclusione – Nulla osta)
VII Cultura, scienza e istruzione
RISOLUZIONI:
7-00369 Di Centa: Sulla dichiarazione di monumento nazionale per il Monumento alle Portatrici Carniche sito a Timau, nel comune di Paluzza (UD) (<i>Discussione e rinvio</i>)
7-00374 De Torre: Applicazione ed eventuale revisione della legge n. 440 del 1997, istitutiva dell'autonomia scolastica (<i>Discussione e rinvio</i>)
ALLEGATO (Tabella presentata dal Governo)
AUDIZIONI INFORMALI:
Audizione di rappresentanti di Confindustria, Conferenza dei Rettori e delle Università Italiane (CRUI), del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU)
XII Affari sociali
SEDE CONSULTIVA:
Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. Nuovo testo C. 2260/A e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)
SEDE REFERENTE:
Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari. C. 670 Lussana, C. 1179 Mancuso e C. 3703 Governo (Esame e rinvio)
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI
Audizione di Maurizio Bolognetti, esperto in materia ambientale per la situazione nella regione Basilicata (Svolgimento e conclusione)
Audizione del presidente della regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, dell'assessore all'ambiente della regione Calabria, Francesco Pugliano, e del direttore generale del dipartimento ambiente della regione Calabria, Bruno Gualtieri (Svolgimento e conclusione)
Audizione dell'amministratore delegato di Veolia Tec, Enrico Friz (Svolgimento e conclusione)
Audizione del presidente della Syndial spa, Sergio Polito (Svolgimento e conclusione)
Audizione del capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Michele Corradino, e del direttore della direzione tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Marco Lupo (Svolgimento e conclusione)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



16SMC0003730

€ 4,00